SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 1997, n. **489**.

Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994;

Vista la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi, modificata dalla direttiva n. 85/576/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;

Vista la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1990, n. 441, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1991, recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi;

Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83 delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso, e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle importazioni di merci oggetto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7592 del 31 ottobre 1997;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) «diritti doganali», i diritti doganali previsti dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479;

b) «diritti di confine», i diritti previsti all'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) «regolamento comunitario», il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;

d) «direttiva comunitaria», la direttiva numero 78/1035/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 e la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;

e) «valore globale» o «valore intrinseco», il valore delle merci presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e quelle di assicurazione.

Art. 2.

1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l'esenzione è disposta, con carattere di obbligatorietà, rispettivamente dal regolamento comunitario per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul valore aggiunto.

2. La franchigia è concessa alle condizioni e con le modalità e formalità determinate dal regolamento comunitario e dalle direttive comunitarie.

Art. 3.

1. Il trasferimento di residenza di cui all'articolo 2 del regolamento comunitario e della direttiva comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 è comprovato dalla presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) certificato del comune dove è stata eletta la nuova residenza, che riporti lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data di trasferimento;

b) dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese terzo, attestante il periodo di permanenza all'estero e la data di trasferimento;

c) altra documentazione riconosciuta idonea dal capo della circoscrizione competente sull'ufficio doganale di importazione, tenuto conto del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'operazione. Tale documentazione a titolo esemplificativo può essere costituita da:

1) attestazione rilasciata dall'impresa od ente nel Paese terzo alle cui dipendenze il soggetto beneficiario abbia lavorato;

2) contratto di affitto di immobile per abitazione del soggetto beneficiario nel Paese terzo;

3) comunicazione del Ministero degli affari esteri di accreditamento di personale diplomatico-consolare, giornalisti.

2. L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.

Art. 4.

1. I regali offerti in occasione di un matrimonio da persone residenti in un Paese terzo, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento comunitario e della direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali purché il valore dei singoli regali non superi 1000 ECU.

2. L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.

Art. 5.

1. Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ECU per spedizione.

Art. 6.

1. Sono esclusi dalla franchigia di cui all'articolo precedente:

a) i prodotti alcolici;

b) i profumi e l'acqua da toletta;

c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Art. 7.

1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità.

Art. 8.

1. Sono considerate piccole spedizioni prive di carattere commerciale le spedizioni che nel contempo:

a) presentino carattere occasionale;

b) riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

c) riguardino merci il cui valore globale non superi 45 ECU, ivi compreso il valore delle merci di cui al successivo articolo;

d) non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

Art. 9.

1. Per le merci elencate nell'articolo 31 del regolamento comunitario e nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva n. 78/1035/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978, la franchigia è accordata entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

Art. 10.

1. È abrogato il decreto ministeriale 16 ottobre 1990, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 14 delle disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi doganali d'importazione, approvate con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, è così formulato:

«Art. 14. — 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alla franchigia dai diritti doganali prevista dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.

2. Con successivi regolamenti, approvati con decreto del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie».

— Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 105 del 23 aprile 1983.

— Il regolamento (CEE) n. 355/94 del 14 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 46 del 18 febbraio 1994.

— La direttiva n. 78/1035/CEE del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai Paesi terzi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 366 del 28 dicembre 1978.

— La direttiva n. 83/181/CEE del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera *d)* della direttiva n. 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 105 del 23 aprile 1983.

— La direttiva CEE del Consiglio n. 77/388, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 145 del 13 giugno 1977.

— La direttiva n. 85/576/CEE del 20 dicembre 1985, che modifica la direttiva n. 78/1035 relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 372 del 31 dicembre 1985.

— La direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva n. 77/388/CEE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1991.

— L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, è così formulato:

«Art. 12. — 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.

2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal suddetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari riscossa all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni di carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonché dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, si veda in nota alle premesse.

— L'art. 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è così formulato:

«Art. 34. — Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato».

— Per il regolamento (CEE) n. 918/83, si veda in nota alle premesse.

— Per la direttiva n. 83/181/CEE, si veda in nota alle premesse.

— Per la direttiva n. 78/1035/CEE, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per la direttiva n. 83/181/CEE, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per la direttiva n. 78/1035/CEE, si veda in nota alle premesse.

98G0017

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Fermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Fermo, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

98A0252

DECRETO 3 novembre 1997.

Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1996 e 1997 ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che dispone l'obbligo per i concessionari di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 504/1992, per effetto del quale l'imposta comunale sugli immobili deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio insiste interamente o preva-

lentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;

Visto l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del detto decreto legislativo n. 504/1992, per la parte relativa alla determinazione delle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

Visto che, in attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del successivo 14 ottobre, è stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Considerata l'opportunità di disciplinare, con il presente decreto, i termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1996 e 1997;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1996 e 1997, ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, devono essere trasmessi dai concessionari, anche tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, ai comuni destinatari dei versamenti stessi, nonché al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale».

2. La prima trasmissione ai comuni ed al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale» deve essere effettuata entro il 28 febbraio 1998 e deve contenere i dati, distinti per annualità d'imposta e per contribuente, dei versamenti effettuati direttamente al concessionario entro il 31 dicembre 1997 o per i quali, entro la stessa data, sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento sul conto corrente postale. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 31 dicembre 1997, ed entro ogni trimestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al trimestre interessato. I dati da registrare su supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto.

3. La fornitura dei dati al centro informativo del Dipartimento delle entrate viene effettuata dai concessionari, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, mediante collegamento telematico. I dati, distinti per annualità d'imposta e per comune, relativi ai versamenti di cui al primo periodo del comma 2, devono essere trasmessi entro il 28 febbraio 1998. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 31 dicembre 1997, ed entro ogni semestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al semestre interessato. I dati da inviare e le caratteristiche tecniche dell'invio sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.

4. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su nastri magnetici a cartuccia; ai restanti comuni, su dischetti magnetici. In alternativa, il comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, può richiedere al concessionario l'invio dei dati su nastro magnetico a bobina oppure su supporto cartaceo.

5. I concessionari devono tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale».

Art. 2.

1. I dati acquisiti dal centro informativo sono utilizzati dal Ministero delle finanze per finalità di politica tributaria e finanziaria. Il «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale» utilizza i dati ricevuti al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 citato nelle premesse; esso è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 21

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL "CONSORZIO ANCI CNC PER LA FISCALITÀ LOCALE" ED AI COMUNI

A) *CARATTERISTICHE SUPPORTI PER IL CONSORZIO ANCI CNC*

I supporti magnetici predisposti dai concessionari, contenenti i dati dei versamenti a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili e dei relativi riversamenti sono costituiti da nastri a cartuccia tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

- numero di tracce = 18
- numero di caratteri per pollice = 38.000
- tipo di codifica = EBCDIC con bit di parità = ODD

La lunghezza del record fisico deve essere di 20.000 bytes per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

- Destinatario: "Consorzio ANCI CNC per la fiscalità locale"
- Concessione: descrizione in chiaro della denominazione della concessione che ha predisposto il supporto:
  - densità di registrazione: 38.000 b.p.i.
  - periodo di riferimento
  - data della scadenza
  - causale dell'invio: versamenti diretti a titolo di ICI ai concessionari:
  - numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;
  - numero di ordine del supporto nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

B) CARATTERISTICHE SUPPORTI PER I COMUNI

I supporti magnetici predisposti dai concessionari, contenenti i dati relativi ai versamenti a titolo di imposta comunale sugli immobili e dei relativi riversamenti possono, in alternativa, essere i seguenti:

- *Nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:*
  - numero di tracce = 18
  - numero di caratteri per pollice = 38.000
  - tipo di codifica = EBCDIC con bit di parità = ODD

- *Nastro a bobina di tipo IBM 3420 con le seguenti caratteristiche:*
  - numero tracce = 9
  - densità di registrazione = 6.250
  - tipo di codifica = EBCDIC con bit di parità = ODD

Sia per la fornitura su cartucce che su bobina inoltre devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- la lunghezza del record fisico deve essere 20.000 bytes per cui il fattore di bloccaggio è di 100 record logici;
- non e ammessa la presenza di label standard o non standard.

- *Floppy disk*
  - da 3,5 pollici
  - alta densità
  - doppia faccia
  - preformattati a 1.44
- i dati devono essere organizzati in modo sequenziale con tipo di codifica ASCII standard

In alternativa ai supporti magnetici il Comune può richiedere la fornitura dei dati su lista che dovrà contenere tutte le informazioni utili all'ente.

Su ciascun tipo di supporto deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

- Destinatario: descrizione del destinatario;

- Concessione: descrizione della Concessione che ha predisposto il supporto;
- Data scadenza;
- Causale dell'invio: versamenti a titolo di ICI ai Concessionari;
- Numero records.

C) CONTENUTI SUPPORTO

Il supporto magnetico contiene i dati relativi ai pagamenti ricevuti e ai conseguenti riversamenti che costituiscono la "UNITA' DI REGISTRAZIONE".

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 200 caratteri:

1) Record-riversamento;

2) Record-riscossione "contabile";

3) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica" del soggetto presente nel modello di versamento;

4) Record-riscossione "dati identificativi di società" per i modelli di versamento dei soggetti diversi dalle persone fisiche

I record di cui ai punti 3) e 4) devono essere registrati, qualora le informazioni siano reperibili sui bollettini, per i numeri di codice fiscale nei record-riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976)

*D) CONTENUTO DELLA **"UNITA' DI REGISTRAZIONE"***

Le singole "Unità di registrazione" devono essere disposte sul "file" per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi di campi appresso citati): Codice concessione, codice ente, numero di quietanza, progressivo record, tipo record.

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record riversamento inserito nel file; deve essere incrementato di una unità per successivi records riversamento e riscossione contabile, per i records "anagrafici" (punti 3 e 4) il progressivo assume il valore del record riscossione contabile cui si riferiscono.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente la "UNITA' DI REGISTRAZIONE", per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato

l) Record-riversamento

Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di riversamento effettuate dal concessionario:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.): codice identificativo della concessione;

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a "9999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento al comune; impostato a "9999999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 1;

f) data del riversamento (27-32, 6, D.E.): espressa in anno, mese e giorno indica la data del riversamento al comune; impostato a "999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

g) codice tesoreria (33-35, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria dello Stato competente; da impostare per i comuni assoggettati alla tesoreria unica;

h) importo riversato (36-48, 13, D.E.): importo del riversamento effettuato al comune dal concessionario; impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

i) commissione (49-58, 10, D.E.): importo della commissione trattenuta dal concessionario; impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento,

j) numero di riscossioni (59-64, 6, D.E.): numero di riscossioni a fronte delle quali è stato effettuato il riversamento. Vale zero per i

riversamenti compensativi effettuati a fronte di riversamenti carenti, per i versamenti degli interessi maturati sui conti correnti;

k) flag tipo di riversamento (65-65, 1, D.E.): assume i valori:

- 0 per riversamento effettuato direttamente al comune competente o per codice ente (campo b) impostato "9999";
- 1 per riversamento effettuato tramite postagiro;
- 2 per riversamento effettuato tramite conto corrente postale;

l) filler (66-200, 135, D.E.): vale sempre zero.

2) Record-riscossione "contabile"

Contiene i dati relativi a ciascuna delle riscossioni ricevute a titolo di ICI da parte del concessionario, ivi comprese le riscossioni per le quali il concessionario medesimo non è competente:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a "9999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento, impostato a "9999999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento,

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 3;

f) data del versamento da parte del contribuente (27-32, 6, A): è la data, espressa in anno, mese e giorno di emissione della quietanza da parte del concessionario o del versamento in conto corrente postale (data posta dall'ufficio postale sul bollettino di versamento in conto corrente),

g) codice fiscale del versante (33-48, 16 A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano,

h) periodo di riferimento del versamento (49-50, 2, D.E.): devono essere impostate le ultime due cifre dell'anno: vale 96 oppure 97;

i) numero di riferimento della quietanza (51-61, 11, A.N.): numero della quietanza rilasciata dal concessionario; vale zero o spazio per versamento effettuato tramite conto corrente postale;

j) importo versato dal contribuente (62-72, 11, D.E.): importo versato;

k) importo terreni agricoli (73-82, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "terreni agricoli";

l) importo aree fabbricabili (83-92, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "aree fabbricabili";

m) importo abitazione principale (93-102, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "abitazione principale"

n) importo altri fabbricati (103-112, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "altri fabbricati";

o) importo detrazione (113-120, 8, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "detrazione per l'abitazione principale";

p) flag quadratura (121-121, 1, D.E.): assume i valori:

- 0 quadratura della somma totale versata con i singoli importi al netto della detrazione;
- 1 squadratura della somma totale versata con i singoli importi al netto della detrazione;

q) flag reperibilità (122-122, 1, D.E.): assume i valori:

- 1 per codice fiscale errato e/o contribuente non identificabile;
- 2 per comune di ubicazione dell'immobile non identificabile;
- 3 codice fiscale errato - contribuente e comune di ubicazione dell'immobile non identificabili,
- 0 altrimenti;

r) tipo versamento (123-123, 1, D.E.): vale:

- 1 se il versamento è effettuato direttamente alla concessione;
- 2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale;

- 3 se il versamento è effettuato alla concessione tramite azienda di credito convenzionata;

s) data di registrazione (124-129, 6, D.E.): è la data espressa in anno, mese e giorno, in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale;

t) flag di competenza del versamento del contribuente (130-130, 1, D.E.): vale:

- 1 se il versamento è effettuato a concessione competente territorialmente;
- 2 se il versamento è effettuato a concessione non competente territorialmente;
- 0 altrimenti

u) comune (131-155, 25 A.N.): comune di ubicazione degli immobili;

v) C.A.P. (156-160, 5, D.E.): codice di avviamento postale del comune di ubicazione dell'immobile;

w) numero di fabbricati (161-164, 4, D.E.): numero totale di fabbricati a fronte dei quali è versata l'imposta;

x) flag acconto-saldo (165-165, 1, D.E.): è impostato a:

- 1 per versamento di acconto;
- 2 per versamento di saldo;
- 3 per versamento in unica soluzione;
- o altrimenti;

y) flag identificazione (166-166, 1, D.E.) è impostato:

- 1 per versamento incassato in periodi precedenti e attribuito al comune nel periodo riferimento della fornitura;
- 0 altrimenti;

z) filler (167-200, 34, D.E.): vale zero.

3) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica"

Contiene i dati anagrafici della persona fisica che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a "9999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento al comune; impostato a "9999999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 4;

f) cognome (27-50, 24, A.);

g) nome (51-70, 20, A.);

h) comune (71-95, 25, A.): comune del domicilio fiscale;

i) filler (96-200, 105, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione "dati identificativi di società"

Contiene i dati identificativi della società o associazione che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a "9999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento al comune; impostato a "9999999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 5;

f) ragione sociale o denominazione (27-86, 60, A.N.);

g) comune del domicilio fiscale (87-111, 25, A.N.);

h) filler (112-200, 89, D.E.): vale sempre zero.

5) *Contenuto di ciascun supporto magnetico*

L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una concessione deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) identificativo record (1-4, 4, A.N.): vale sempre IC10;

b) codice centro (5-7, 3, N.): codice della concessione che invia il supporto;

c) periodo di riferimento delle riscossioni (8-11, 4, N.): anni d'imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse; vale "9697";

d) data di scadenza (12-17, 6, N.): data relativa alla scadenza d'invio dei dati, espressa in giorno, mese ed anno;

e) progressivo invio (18-19, 2, N.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unita per ogni successivo invio predisposto in sostituzione dei precedenti,

f) numero di supporti (20-21, 2, N.): numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio considerata;

g) numero di ordine del supporto (22-23, 2, N.): numero di ordine del supporto nell'ambito della registrazione relativa alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio considerata;

h) filler (24-200, 177, D.E.): vale sempre zero.

L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una concessione deve inoltre essere seguito da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) identificativo record (1-4, 4, A.N.) vale sempre IC19;

b) codice centro (5-7, 3, N.) codice della concessione che invia il supporto,

c) periodo di riferimento delle riscossioni (8-11, 4, N.): anni d'imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse; vale "9697";

d) data di scadenza (12-17, 6, N.): data relativa alla scadenza d'invio dei dati, espressa in giorno, mese ed anno;

e) progressivo invio (18-19, 2, N.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione dei precedenti;

f) numero di record tipo "1" (record riversamento): inseriti nel supporto (20-29, 10, N.);

g) numero di record tipo "3" (record riscossione contabile): inseriti nel supporto (30-39, 10, N.);

h) numero di record tipo "4" e tipo "5" (records anagrafici): inseriti nel supporto (40-49, 10, N.);

i) filler (50-200, 151, D.E.): vale zero.

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

I dati dei versamenti e dei relativi riversamenti effettuati dai concessionari della riscossione a titolo di ICI anni 1996 e 1997 devono essere organizzati in una singola "Unita' di registrazione"

L'unita' di registrazione e' composta dai seguenti tipi records lunghi 200 caratteri:
1) Record inizo trasmissione
2) Record dettaglio
3) Record fine trasmissione

All'interno dell'unita' di registrazione i records dettaglio devono essere ordinati per codice concessione/codice comune/anno di imposta.

Di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ogni record e per ciascun campo; in parentesi vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza tipo di rappresentazione del dato.

1) **Record inizio trasmissione** primo record all'interno dell'unita' di registrazione.

a) tipo record (1-4, 4, A.N.) vale ICI0,
b) codice concessione (5-7, 3, D.E.): codice identificativo della concessione che trasmette i dati;
c) tipo riscossione (8-8, 1, A.) vale 'O' (riscossione ICI ordinaria);
d) periodo di riferimento (9-12, 4, D.E.): periodo di riferimento dei versamenti vale '9697',
e) data di inizio riscossioni versamenti (13-20, 8, D.E.) data di inizio del periodo cui i versamenti si riferiscono espressa in anno, mese e giorno (aaaammgg), vale zero per la prima fornitura;
f) data di fine riscossione versamenti (21-28, 8, D.E.), data di fine del periodo cui i versamenti si riferiscono espressa in anno, mese e giorno (aaaammgg), vale '19971231' per la prima fornitura;
g) progressivo invio (29-29, 1, D.E.), numero progressivo invio nell'ambito della scadenza; vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unita' per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del sistema informativo che ne ha evidenziato errori
Non sono ammesse trasmissioni integrative, ma su richiesta del sistema informativo dovra' essere nuovamente trasmesso tutto il file opportunamente corretto,
h) filler (30-200, 171, D.E.) vale zero

2) **Record dettaglio** contiene i dati relativi alle somme riscosse e riversate a ciascun comune sulle quali opera il concessionario competente

a) tipo record (1-4, 4, A.N.) vale ICI1,
b) codice concessione (5-7, 3, D.E.) codice della concessione che trasmette i dati,
c) codice comune (8-11, 4, A.N.) codice catastale del comune cui sono state riversate le somme; impostato a '9999' per i versamenti relativi al periodo considerato per i quali non e' possibile identificare il comune destinatario,
d) anno di riferimento (12-15, 4, D.E.) anno di imposta cui si riferiscono i versamenti vale. 1996 o 1997,
e) numero versamenti (16-23, 8, D.E.) numero di versamenti effettati dai contribunti nel periodo considerato,
f) numero versamenti acconto (24-31, 8, D.E.) numero di versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di acconto nel periodo considerato, come indicato nei bollettini,
g) numero versamenti saldo (32-39, 8, D.E.) numero di versamenti effettuati dai contribuneti a titolo di saldo appartenti nel periodo considerato, come indicato nei bollettini, .
h) numero versamenti unica soluzione (40-47, 8, D.E.) numero di versamenti effettuati dai contribuenti in unica soluzione nel periodo considerato, come indicato nei bollettini.

i) importo versato (48-62, 15, D.E.): ammontare delle somme versate dai contribuenti nel periodo considerato (espresso in lire);
j) importo terreni agricoli (63-75, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione "terreni agricoli" (espresso in lire);
k) importo aree frabbricabili (76-88, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione "aree fabbricabili" (espresso in lire);
l) importo abitazione principale (89-101, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione "abitazione principale" (espresso in lire);
m) importo altri fabbricati (102-114, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione "altri fabbricati" (espresso in lire);
n) importo detrazione (115-127, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione "detrazione per l'abitazione principale" (espresso in lire);
o) numero riscossioni sospese (128-135, 8, D.E.): numero di riscossioni per le quali in periodi precedenti non e' stato possibile individuare il comune e attribuite al comune nel periodo considerato; vale zero per codice comune impostato a '9999';
p) importo sospeso (136-150, 15, D.E.): ammontare delle somme per le quali in periodi precedenti non e' stato possibile individuare il comune e attribuito al comune nel periodo considerato ; vale zero per codice comune impostato a '9999';
q) importo riversato (151-165, 15, D.E.): ammontare delle somme riversate dai concessionari al comune competente (espresso in lire); vale zero per codice comune impostato a '9999';
r) commissione (166-175, 10, D.E.): ammontare della commissione trattenuta dal concessionario (espressa in lire); vale zero per codice comune impostato a '9999';
s) filler (176-200, 25, D.E.): filler vale zero.

3) <u>Record fine trasmissione</u>: ultimo record all'interno dell'unita' di registrazione:

a) tipo record (1-4, 4, A.N.): vale ICI9;
b) codice concessione (5-7, 3, D.E.): codice identificativo della concessione che trasmette i dati;
c) tipo riscossione (8-8, 1, A.): vale 'O' (riscossione ICI ordinaria);
d) periodo di riferimento (9-12, 4, D.E.): periodo di riferimento dei versamenti vale '9697';
e) data di inizio riscossioni versamenti (13-20, 8, D.E.): data di inizio del periodo cui i versamenti si riferiscono espressa in anno, mese e giorno (aaaammgg); vale zero per la prima fornitura;
f) data di fine riscossione versamenti (21-28, 8, D.E.); data di fine del periodo cui i versamenti si riferiscono espressa in anno, mese e giorno (aaaammgg); vale '19971231' per la prima fornitura;
g) progressivo invio (29-29, 1, D.E.), numero progressivo invio nell'ambito della scadenza; vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unita' per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del sistema informativo che ne ha evidenziato errori.
Non sono ammesse trasmissioni integrative, ma su richiesta del sistema informativo dovra' essere nuovamente trasmesso tutto il file opportunamente corretto;
h) numero records ICI1 (30-33, 4, D.E.): numero di records ICI1 contenuti nell'unita' di registrazione trasmessa,
i) filler (34-200, 167, D.E.) vale zero

98A0277

DECRETO 23 dicembre 1997.

Iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, nonché di provenienza CEE ed extra CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A, B* e *C*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richieste delle ditte fornitrici, all'inserimento, nella tariffa di vendita, tra i sigaretti altri (tabella *C*), di un prodotto già iscritto tra i sigaretti naturali (tabella *B*), nonché all'inserimento, tra i sigaretti naturali, di un prodotto già iscritto, nella suddetta tariffa di vendita, tra i sigari naturali (tabella *B*);

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, a seguito di richieste delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di due marche di sigarette ed una di sigaretti, già iscritte;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

SIGARETTE
(Tabella *A*)

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

	nicotina/mg	condensato/mg	Lit/kg. conv.le
EURA	0,6	6,0	200.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza CEE)

Sigaretti:	Lit./kg. conv.le
Willem II primo mini (conf. da 10 pezzi)	144.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra CEE)

Sigari:	Lit/kg. conv.le
Robt, Burns Black Watch (conf. da 3 pezzi)	1.000.000
Cohiba Coronas Especiales (conf. da 5 pezzi)	4.720.000 (di cui 320.000 dazio)
Punch Coronas (conf. da 25 pezzi)	2.600.000 (di cui 200.000 dazio)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 1

98A0253

DECRETO 23 dicembre 1997.

Iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati, variazione di inserimento nella tariffa di tabacchi lavorati già iscritti e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati, nazionali, di provenienza CEE ed extra CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A* e *B*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette, sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A* e *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

	Nicotina/mg	Condensato/mg	Lit/kg. conv.le
	—	—	—
Amazone Guarana (conf. da 10 pz.)	0,9	12	210.000
Pall Mall Ultra Lights	0,4	4	210.000
Route 66	1,0	12	230.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:	Lit./kg. conv.le
	—
Zino Mouton Cadet n. 1 (scatola da 5 pezzi)	2.100.000
Zino Mouton Cadet n. 1 (scatola da 25 pezzi)	2.100.000
Zino Mouton Cadet n. 2 (scatola da 5 pezzi)	1.880.000
Zino Mouton Cadet n. 2 (scatola da 25 pezzi)	1.880.000
Zino Mouton Cadet n. 3 (scatola da 5 pezzi)	1.700.000
Zino Mouton Cadet n. 3 (scatola da 25 pezzi)	1.700.000
Zino Mouton Cadet n. 4 (scatola da 5 pezzi)	1.200.000
Zino Mouton Cadet n. 4 (scatola da 25 pezzi)	1.200.000
Zino Mouton Cadet n. 5 (scatola da 5 pezzi)	1.640.000
Zino Mouton Cadet n. 5 (scatola da 25 pezzi)	1.640.000
Zino Mouton Cadet n. 6 (scatola da 4 pezzi)	2.200.000
Zino Mouton Cadet n. 6 (scatola da 25 pezzi)	2.200.000
Zino Relax Sumatra (scatola da 5 pezzi)	760.000
Zino Relax Sumatra (scatola da 20 pezzi)	760.000
Zino Relax Brasil (scatola da 5 pezzi)	760.000
Zino Relax Brasil (scatola da 20 pezzi)	760.000
Zino Classic Sumatra (scatola da 5 pezzi)	760.000
Zino Classic Sumatra (scatola da 20 pezzi)	760.000
Zino Classic Brasil (scatola da 5 pezzi)	760.000
Zino Classic Brasil (scatola da 20 pezzi)	760.000
The Griffin's 100 (scatola da 5 pezzi)	2.400.000
The Griffin's 100 (scatola da 25 pezzi)	2.400.000
The Griffin's 200 (scatola da 5 pezzi)	2.500.000
The Griffin's 200 (scatola da 25 pezzi)	2.500.000
The Griffin's 300 (scatola da 5 pezzi)	2.400.000
The Griffin's 300 (scatola da 25 pezzi)	2.400.000
The Griffin's 400 (scatola da 5 pezzi)	2.200.000
The Griffin's 400 (scatola da 25 pezzi)	2.200.000
The Griffin's 500 (scatola da 5 pezzi)	2.000.000
The Griffin's 500 (scatola da 25 pezzi)	2.000.000
The Griffin's Privilege (scatola da 5 pezzi)	1.760.000
The Griffin's Privilege (scatola da 25 pezzi)	1.760.000
The Griffin's Prestige (scatola da 4 pezzi)	3.400.000
The Griffin's Prestige (scatola da 25 pezzi)	3.400.000
The Griffin's Robusto (scatola da 4 pezzi)	2.400.000
The Griffin's Robusto (scatola da 25 pezzi)	2.400.000

Sigaretti:	Lit./kg. conv.le
Zino Cigarillo Sumatra (scatola da 20 pezzi)	260.000

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella *C*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigaretti:	Lit./kg. conv.le
Moods Filter (scatola da 20 pezzi)	280.000
Moods Filter (scatola da 2 pezzi)	280.000

Art. 2.

L'inquadramento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

Fleur de Savane Petits Cigares

da sigari e sigaretti naturali (Tabella *B*) prodotti esteri	a	sigari e sigaretti altri (Tabella *C*) prodotti esteri

Henri Wintermans Slim Senoritas (conf. da 5 pezzi)

da sigaro naturale (Tabella *B*) Lit. 180.000/kg. conv.le	a	sigaretto naturale (Tabella *B*) Lit. 360.000/kg. conv.le

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Sigarette:

St. Moritz King Size Filter (cod. 0);
St. Moritz King Size Filter Lights (cod. 0).

Sigaretti naturali:

Fleur de Savane Tradition (cod. 0).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 2

98A0278

DECRETO 12 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 24/71/97 del 12 dicembre 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 25 novembre 1997 (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14,10 alle 15,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 25 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1998

Il direttore generale: ROMANO

97A0209

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Selvi Escrich Maria del Carmen, nata a Barcellona (E) il 22 settembre 1958, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, rilasciatole dal Colegio de abogados di Barcellona (E) il 18 novembre 1980, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la sopraindicata sig.ra Selvi Escrich ha conseguito il titolo accademico di «licenciado en derecho» presso l'Universidad di Barcellona nell'anno accademico 1979/1980;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche all'ordinamento italiano;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Selvi Escrich Maria del Carmen, nata a Barcellona (E) il 22 settembre 1958, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e scelte dalla commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A0250

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 novembre 1997.

Rideterminazione dell'organico e ulteriori modifiche all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11, comma 4, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, le declaratorie, nonché le modalità di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza; che, infine, le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti ammininistrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;

Visto l'art. 8, lettera *g)*, della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone, tra l'altro, che sulla determinazione degli organici nonché sull'ordinamento ed organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi vigenti;

Visti i decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987 e 5 dicembre 1988, nonché il decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1992, concernenti la suddetta materia;

Considerata la necessità di adeguare il succitato ordinamento ai generali principi di razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina generale in materia di pubblico impiego, secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 8 e 11 della succitata legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 50, comma 4, del suddetto testo, che sancisce che resta fermo l'art. 105, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 269/1987, il quale dispone che rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi del citato art. 8, lettera *g)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto il punto 8.0 del contratto collettivo nazionale decentrato per il personale della Cassa depositi e prestiti relativo al quadriennio 1994/1997, concernente le proposte di modifica dell'ordinamento del personale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto in data 27 maggio 1997;

Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1992 è sostituito dal seguente:

«Il ruolo dei funzionari e degli impiegati della Cassa depositi e prestiti è composto da 610 unità. Esso si articola in sei livelli con le seguenti rispettive dotazioni:

funzionario di 1ª - 6° livello funzionale . .	41
funzionario di 2ª - 5° livello funzionale . .	82
impiegato di 1ª/A senior; 1ª/A e 1ª/B - 4° e 3° livello funzionale	277
impiegato di 2ª senior e di 2ª - 2° livello funzionale	150
impiegato di 3ª senior e di 3ª - 1° livello funzionale	60
Totale . . .	610».

Art. 2.

Agli articoli 11, 12 e 14 introdotti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988 e dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 11: premettere alla declaratoria del 4° livello, quella relativa alla qualifica di «impiegato di 1ª/A senior»: «livello 4°, funzioni indicate nella declaratoria del 4° livello svolte con particolare perizia acquisita sul posto di lavoro».

Art. 12: aggiungere il seguente comma: «La promozione alla qualifica senior nel 4° livello si consegue a ruolo aperto dopo dieci anni di servizio senza demerito nel livello».

Art. 14: il comma terzo e successivi sono sostituti dal seguente:

«Art. 15 *(Corsi di formazione selettivi)*. — Il 50% dei posti annualmente disponibili nel 3° livello è conferito dal consiglio di amministrazione ai vincitori di appositi corsi di formazione selettivi, riservati ai dipendenti dell'istituto, tenendo conto delle attitudini professionali degli stessi.

Al fine di rendere più omogenea la partecipazione del personale ai corsi di che trattasi, rimane stabilito che i posti disponibili di cui al precedente capoverso sono conferiti, per il 50%, mediante apposito corso di formazione selettivo cui possono partecipare i dipendenti in possesso del diploma di scuola media superiore, e per il restante 50%, tramite altro corso di formazione selettivo cui possono partecipare i dipendenti del 2° livello con almeno otto anni di anzianità nel livello medesimo.

Coloro che siano in possesso dei requisiti idonei alla partecipazione all'uno o all'altro corso possono scegliere soltanto una delle due fattispecie.

Qualora i posti disponibili non vengano interamente coperti, le vacanze saranno completamente conferite, nelle stesse percentuali di cui sopra, ai successivi corsi di formazione.

Il 60% dei posti annualmente disponibili nel 2° livello è conferito dal consiglio di amministrazione ai vincitori di apposito corso di formazione selettivo, cui possono partecipare i dipendenti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio presso l'istituto ridotti a cinque per gli impiegati in possesso del titolo di scuola media inferiore.

I corsi di formazione di cui ai precedenti punti sono disposti su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti con determina del direttore generale, pubblicata nel bollettino ufficiale.

Le prove finali dei corsi, che verteranno esclusivamente sulle materie e sugli argomenti oggetto del corso stesso, dovranno essere prevalentemente a carattere pratico e volte ad accertare la capacità e la competenza necessarie rispetto alla gestione del servizio d'istituto».

Norme transitorie:

La retribuzione spettante alla qualifica senior del 4° livello sarà definita dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Dalla data di decorrenza dei benefici economici decorreranno anche, ai fini giuridici, le promozioni degli impiegati di 4° livello che, nel frattempo, abbiano maturato i prescritti requisiti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le anzianità di ruolo già conseguite presso le amministrazioni di appartenenza nei livelli equipollenti al 1°, 2° e 4° livello della Cassa depositi e prestiti, dal personale transitato nell'istituto in mobilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988, sono convenzionalmente valutate ai soli fini della promozione alle relative qualifiche senior.

I corsi selettivi di formazione, in prima applicazione, saranno indetti entro centottanta giorni dalla data di registrazione del presente decreto.

Nel periodo di intercorrenza tra la nomina e la copertura della vacanza del relativo posto nella qualifica inferiore, il dipendente potrà essere adibito, possibilmente con criteri di rotazione, alle mansioni inferiori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 195

98A0251

DECRETO 16 gennaio 1998.

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica ai fini dell'attuazione dell'art. 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47, esclusivamente per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

Considerato che per le province e i comuni sopra richiamati possono essere individuate due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie;

Ravvisata l'opportunità per gli enti diversi dalle province e dai comuni di stabilire il limite di giacenza nella misura del 14 per cento, e non nella misura massima del 20 per cento, nella considerazione che l'operatività del nuovo sistema di pagamenti presuppone che il citato limite venga disposto con riferimento ad un'unica amministrazione centrale e per alcuni pagamenti dalla stessa disposti a favore dell'ente interessato;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1998 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1997 sempre dall'amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni e le province autonome si rende necessario fare riferimento al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Regioni e province autonome

1. Il limite di giacenza per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1998 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sulle unità previsionali di base n. 7.1.2.1, n. 7.1.2.5, n. 7.1.2.6, n. 7.1.2.16, n. 7.1.2.18, n. 7.2.1.1, n. 7.2.1.12, n. 7.2.1.14 e n. 9.2.1.1 con specifico riferimento ai seguenti capitoli numero: 5941 (fondo sanitario corrente), 5927 (fondo perequativo), 5939 (enti locali Sardegna), da 5964 a 5969 (devoluzione tributi), 5970 (compensazione concessioni governative), 5960 (Campania), 8778 (Sicilia), 8787 (Friuli), 8789 (Calabria), 8775 e 8777 (Friuli), 8788 (Sardegna) e 7400 (fondo sanitario capitale).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 2.

Art. 2.

Province e comuni

1. I limiti di giacenza per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti sono stabiliti nelle misure del 14 e del 18 per cento come indicato per ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto.

2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1998 dal Ministero dell'interno a valere sulle unità previsionali di base n. 3.1.2.2 e n. 3.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1601 (fondo ordinario), 1602 (fondo perequativo), 1603 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 2.

Art. 3.

Università

1. Il limite di giacenza per le università statali è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1997 dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sui capitoli numero: 1263, 7105, 7107, 7108, 7109, 7110, 7112 e 7113.

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sul capitolo n. 1263. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 1997.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 1998, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun Ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1997.

5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 1998 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 1998 da attribuire a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2.

Art. 4.

Grandi enti di ricerca

1. Il limite di giacenza per gli Enti di ricerca di cui all'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1998 dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sulle unità previsionali di base n. 4.1.2.1, n. 4.2.1.1 e n. 4.2.1.3 con specifico riferimento ai capitoli numero: 2107 (sincrotrone), 7502, 7504, 7508, 7520, 7526 e 7527 (ricerca scientifica) e 7528 (sincrotrone), e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sull'unità previsionale di base n. 3.2.1.13 con specifico riferimento al capitolo n. 7056 (E.N.E.A.).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 1998.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 1998, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1997.

Art. 5.

Altri enti assoggettati a tesoreria unica

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 1998 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 1997.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 20 miliardi di lire.

4. Tra gli enti individuati dal presente articolo non sono compresi le province con popolazione fino a 400.000 abitanti, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti e le comunità montane, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e integrato dall'art. 11, comma 1-*ter*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 1998, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 1997 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 1997. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte delle ragionerie centrali interessate, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso le coesistenti ragionerie centrali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

TABELLA
(art. 2 comma 1)

ELENCO DEGLI ENTI LOCALI SOGGETTI A LIMITE DI GIACENZA PARI AL 14%

Province	Comuni
ALESSANDRIA	AFRAGOLA
ANCONA	ALESSANDRIA
AVELLINO	ALTAMURA
BARI	ANCONA
BERGAMO	ANDRIA
BRINDISI	BARI
CAGLIARI	BARLETTA
CASERTA	BENEVENTO
CATANIA	BRINDISI
COSENZA	BUSTO ARSIZIO
CUNEO	CALTANISSETTA
FOGGIA	CARRARA
FROSINONE	CASORIA
LECCE	CASTELLAMMARE DI STABIA
MILANO	CATANZARO
NAPOLI	COSENZA
PAVIA	FOGGIA
PERUGIA	GELA
POTENZA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
REGGIO CALABRIA	GUIDONIA MONTECELIO
REGGIO EMILIA	LAMEZIA TERME
ROMA	MARSALA
SALERNO	MESSINA
SASSARI	MOLFETTA
SIRACUSA	NAPOLI
TARANTO	PALERMO
TORINO	PORTICI
TRAPANI	POTENZA
TREVISO	POZZUOLI
VARESE	REGGIO CALABRIA
VENEZIA	SALERNO
VICENZA	SAN GIORGIO A CREMANO
	TARANTO
	TERNI
	TORRE DEL GRECO
	TRAPANI

ELENCO DEGLI ENTI LOCALI SOGGETTI
A LIMITE DI GIACENZA PARI AL 18%

Province	Comuni
AGRIGENTO	AREZZO
BOLOGNA	ASTI
BRESCIA	BERGAMO
COMO	BOLOGNA
FIRENZE	BOLZANO
GENOVA	BRESCIA
LATINA	CAGLIARI
MESSINA	CARPI
MODENA	CASERTA
PADOVA	CATANIA
PALERMO	CESENA
UDINE	CINISELLO BALSAMO
VERONA	COMO
	CREMONA
	FERRARA
	FIRENZE
	FORLÌ
	GENOVA
	GROSSETO
	IMOLA
	LA SPEZIA
	L'AQUILA
	LATINA
	LECCE
	LIVORNO
	LUCCA
	MASSA
	MILANO
	MODENA
	MONZA
	NOVARA
	PADOVA
	PARMA
	PAVIA
	PERUGIA
	PESARO
	PESCARA
	PIACENZA
	PISA
	PISTOIA
	PRATO
	QUARTU SANT'ELENA
	RAGUSA
	RAVENNA
	REGGIO EMILIA
	RIMINI
	ROMA
	SASSARI
	SAVONA
	SESTO SAN GIOVANNI
	SIRACUSA
	TORINO
	TRENTO
	TREVISO
	TRIESTE
	UDINE
	VARESE
	VENEZIA
	VERONA
	VICENZA
	VITERBO

98A0310

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 luglio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DELL'IMPIEGO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulla attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) «La Sociale», B.U.S.C. n. 7034, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Cinque in data 29 aprile 1975, repertorio n. 74437, omologata al tribunale di Napoli in data 16 giugno 1976, depositata in cancelleria in data 26 luglio 1976, iscritta al registro società n. 1197;

2) «Amici di Chiaiano», B.U.S.C. n. 8951, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 23 luglio 1980, repertorio n. 26976, omologata al tribunale di Napoli in data 25 settembre 1980, depositata in cancelleria in data 3 ottobre 1980, iscritta al registro società n. 2900;

3) «Svi.Ce.D.Sce.», B.U.S.C. n. 10704, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Fiordiliso in data 10 gennaio 1984, repertorio n. 6446, omologata al tribunale di Napoli in data 25 gennaio 1984, depositata in cancelleria in data 1° febbraio 1984, iscritta al registro società n. 554;

4) «Il Pioppo», B.U.S.C. n. 11031, con sede in Castellammare di Stabia, costituita per rogito notaio Maria Caterina Bellone in data 24 settembre 1984, repertorio n. 36483, omologata al tribunale di Napoli in data 18 ottobre 1984, depositata in cancelleria in data 7 novembre 1984, iscritta al registro società n. 4359;

5) «Leopardi», B.U.S.C. n. 11334, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Michele De Vivo in data 26 aprile 1985, repertorio n. 29426, omologata al tribunale di Napoli in data 14 giugno 1985, depositata in cancelleria in data 14 giugno 1985, iscritta al registro società n. 3953;

6) «Zona Atellana», B.U.S.C. n. 12417, con sede in Frattamaggiore, costituita per rogito notaio Maria

Rosaria Santilli Tozzi in data 13 giugno 1988, repertorio n. 16897, omologata al tribunale di Napoli in data 20 luglio 1988, depositato in cancelleria in data 1° agosto 1988, iscritta al registro società n. 4761;

7) «So.Di.Pe.», B.U.S.C. n. 12970, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Enrico Santangelo in data 13 luglio 1990, repertorio n. 13166, omologata al tribunale di Napoli in data 7 agosto 1990, depositata in cancelleria in data 17 settembre 1990, iscritta al registro società n. 4931.

Napoli, 20 luglio 1997

Il dirigente reggente: APREA

98A0232

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 dicembre 1997.

Medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente delle province e dei comuni per il triennio 1997-1999.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Rilevato che ai sensi dell'art. 91, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, le province ed i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto fondo ordinario e fondo consolidato, e da quella parte dei tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente alla media unica nazionale ed alla media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'art. 119, comma 1, richiedono con la presentazione dell'ipotesi e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione;

Visto l'art. 119, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, in base al quale con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui al suddetto articolo 91, comma 4;

Considerato che al fine di individuare le medie nazionali per classe demografica per i comuni valgono le classi demografiche determinate dall'art. 3, comma 14, lettera *b)*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale dispone che i comuni sono ripartiti in dodici classi in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

Ravvisata la necessità di provvedere all'immediata individuazione delle citate medie nazionali per il triennio 1997-1999 per consentire ai suddetti enti dissestati sottodotati di ricevere l'adeguamento alla media per aver già ottenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato o di richiedere l'adeguamento alla media se l'ipotesi di bilancio deve ancora essere approvata o deve essere ancora presentata ai sensi del richiamato art. 91, comma 4;

Visti i decreti ministeriali n. 3833/E3 del 27 giugno 1989, n. 1699/E3 del 17 maggio 1990, n. 5601/E3 del 22 gennaio 1991, n. 2215/E3 del 10 maggio 1991, n. 3673/E3 del 19 giugno 1992, n. 5755/E3 del 22 luglio 1992, n. 9312/E3 del 15 ottobre 1994 e n. 2753/E3 del 13 agosto 1996 con i quali sono state determinate le medie dei trasferimenti di parte corrente attribuiti, per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 alle province e ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

La media nazionale unica pro-capite delle risorse di parte corrente delle amministrazioni provinciali è, per il triennio 1997-1999, di lire 74.328.

Art. 2.

Le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei comuni per il triennio 1997-1999 sono le seguenti per ciascuna fascia demografica:

Fascia demografica	Media nazionale pro-capite
1ª - *Comuni con meno di 500 abitanti:*	
non montani	493.776
montani	604.359
2ª - *Comuni da 500 a 999 abitanti:*	
non montani	493.779
montani	526.513
3ª - *Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti:*	
non montani	370.110
montani	448.987
4ª - *Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti:*	
non montani	356.325
montani	412.521
5ª - *Comuni da 3.000 a 4 999 abitanti:*	
non montani	331.694
montani	394.449
6ª - *Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti:*	
non montani	307.404
montani	363.778
7ª - *Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti::*	
non montani	340.832
montani	383.029
8ª - *Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti:*	
non montani	386.857
montani	414.174
9ª - *Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti:*	
non montani	515.113
montani	496.878
10ª - *Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti:*	
non montani	518.631
montani	—
11ª - *Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti:*	
non montani	670.241
montani	—
12ª - *Comuni da 500.000 abitanti ed oltre:*	
non montani	704.600
montani	—

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0233

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 aprile 1997.

Approvazione del regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e in particolare, l'art. 7 che stabilisce che il regolamento di contabilità dell'Ente nazionale di assistenza al volo è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la delibera n. 1 del 10 gennaio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.V. ha trasmesso lo schema di regolamento amministrativo-contabile dell'ente;

Considerato che lo schema di regolamento trasmesso con la sopracitata delibera del 10 gennaio 1997 del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.V., definisce i principi e le modalità della gestione contabile che sono conformi alla normativa vigente e rispondono alle esigenze dell'ente;

Decreta:

È approvato il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 aprile 1997

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Titolo I

PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Criteri e finalità gestionali

1. L'Ente nazionale di assistenza al volo, d'ora in poi denominato Ente, svolge le attività ed i servizi stabiliti dalla legge istitutiva, dallo statuto e dalla normativa vigente con criteri di economicità di gestione e di redditività d'impresa.

2. Nello svolgimento di tale attività, l'Ente si conforma ai principi di trasparenza, di efficienza, di continuità e mira al soddisfacimento delle esigenze della sicurezza e degli utenti.

Art. 2.

Contratto di programma e contratto di servizio

L'attività dell'Ente si basa essenzialmente sul contratto di programma e sul contratto di servizio, predisposti dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 9 della legge istitutiva.

Il contratto di programma:

a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizioni di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

b) definisce gli obiettivi e gli standard, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

c) definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo;

d) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

Il contratto di servizio, regola, invece, le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza.

Art. 3.

Programma annuale di gestione

1. Il consiglio di amministrazione delibera, su proposta del presidente, entro il mese di ottobre, il programma annuale di gestione riferito all'anno solare successivo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal contratto di programma, e lo trasmette, insieme alle previsioni in termini di cassa di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge istitutiva, al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro.

2. Il programma annuale comprende:

a) i principali progetti;

b) il preventivo economico;

c) il preventivo degli investimenti, con l'ammontare dei fabbisogni, l'indicazione delle relative coperture ed i riflessi sul conto economico;

d) il preventivo finanziario, che evidenzia i flussi di cassa relativi alle voci *b)* e *c)*.

Titolo II

CONTRATTI

Art. 4.

Norme generali

L'attività contrattuale dell'Ente, quale Ente pubblico economico, si svolge di norma secondo la disciplina del diritto privato ed in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

L'attività negoziale è sottoposta alla vigente normativa comunitaria e legislazione nazionale di attuazione, per quanto applicabile, tenendo conto delle disposizioni emanate per quelle attività di assistenza al volo riconosciute direttamente connesse ad interessi essenziali dello Stato ed alla difesa nazionale.

Si provvede con contratti ai lavori, alle forniture, ai servizi, alle vendite, alle permute, ai noleggi, alle locazioni ed agli affitti.

Per contratti di grande rilevanza e comunque per i progetti di contratti che richiedono deliberazione del consiglio di amministrazione, devono essere presi in considerazione, di norma, i seguenti indicatori di efficienza e redditività:

benefici da conseguire in termini di sicurezza, operatività e redditività del servizio;

stima di massima dei costi di attivazione e di esercizio della soluzione prescelta e conseguente valutazione degli indici economici di rendimento;

analisi del rischio tecnico e organizzativo;

conseguenze per la mancata realizzazione;

piano di realizzazione del contratto.

Art. 5.

Organi competenti

L'attività contrattuale dell'Ente è esercitata dagli organi competenti previsti dallo statuto dell'Ente e dai soggetti, quali organi e dipendenti, individuati con deliberazione del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei limiti di competenza per materia e per valore definiti dal consiglio stesso.

Art. 6.

Procedimenti di scelta del contraente

La scelta del contraente negli appalti di lavori, forniture e servizi avviene mediante:

gara a procedura aperta;

gara a procedura ristretta, utilizzabile anche per l'appalto concorso;

procedura negoziata.

Art. 7.

Criteri di scelta del contraente

I criteri di scelta del contraente sono i seguenti:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'Ente, al prezzo più elevato, valutando, se del caso, anche altri aspetti accessori vantaggiosi;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Ente:

a) al prezzo più basso qualora i lavori, la fornitura dei beni o di servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, il servizio di manutenzione e l'assistenza tecnica, nonché altri elementi da determinarsi in relazione alla natura delle prestazioni. Gli elementi di valutazione dell'offerta sono indicati nella lettera di invito secondo l'ordine decrescente di importanza ad essi attribuito.

Quando è adottato il criterio di cui alla lettera *b)* del precedente comma, l'Ente ha altresì facoltà di escludere, con provvedimento motivato, le offerte pervenute ritenute insufficienti in relazione anche ad uno solo degli elementi di valutazione.

L'Ente può non concludere la procedura negoziale qualora i prezzi offerti non siano ritenuti convenienti.

Art. 8.

Gara a procedura aperta

Si provvede alla gara a procedura aperta solo per le vendite.

La gara è preceduta da apposito avviso da pubblicare presso l'albo dell'Ente e, in relazione al valore, anche su un giornale a diffusione locale. L'avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima della data della gara, e deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora in cui la gara verrà esperita, una descrizione degli oggetti in vendita, nonché ogni altra notizia utile alla vendita stessa e, qualora possibile, l'indicazione del luogo ove essi sono visibili.

Nel luogo, data e ora indicate, apposita commissione all'uopo delegata mette in vendita singolarmente o per lotti gli oggetti, indicando di volta in volta il prezzo base eventualmente posto a base di gara, e accoglie le offerte presentate, verbalmente ed informalmente, dai presenti.

Qualora le offerte siano superiori al prezzo posto a base di gara, la commissione provvede a rilasciare formale accettazione seduta stante ed in presenza degli interessati.

Al termine della seduta la commissione redige un verbale con la descrizione delle operazioni svolte e delle vendite effettuate.

Nel caso non siano state presentate offerte o le offerte siano inferiori al prezzo messo a base di gara, si può procedere alla vendita a procedura negoziata.

Per le apparecchiature di evidente interesse strategico e per gli immobili ubicati nell'ambito di sedimi militari la gara verrà preceduta da una prequalificazione.

Art. 9.

Gara a procedura ristretta: pubblicità delle gare

Gli appalti di importo pari o superiore a quello previsto dalla legislazione nazionale sono preceduti da idonea pubblicità da effettuarsi in conformità alla vigente normativa.

L'Ente può, nei casi in cui la pubblicità non sia prescritta, pubblicare avvisi per ricercare sul mercato imprese interessate alla partecipazione alla gara che possiedano le condizioni ed i requisiti formali, nonché le capacità tecniche-economiche-finanziarie indispensabili per garantire la qualità delle prestazioni. Per determinate categorie e valori di gara, gli organi competenti a deliberare la gara stessa possono prevedere la pubblicazione di un bando.

In tali casi i bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e gli avvisi presso l'albo dell'Ente e/o su uno o più giornali locali o nazionali.

I bandi devono almeno contenere:

a) l'indicazione dell'oggetto contrattuale ed il procedimento di scelta del contraente;

b) la durata contrattuale;

c) i prezzi eventualmente posti a base di gara;

d) la possibilità di presentare l'offerta per uno o più lotti;

e) eventuali cauzioni;

f) documenti, iscrizioni, dichiarazioni da presentare per la prova del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economico-finanziaria;

g) l'ufficio dell'Ente cui devono essere indirizzate le richieste di invito a partecipare alla gara ed il termine per la loro ricezione che non può essere inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione del bando;

h) l'indicazione che la richiesta di invito non vincola l'Ente.

Gli avvisi devono almeno contenere, nel caso di pubblicazione contemporanea dei bandi, le indicazioni di cui ai precedenti punti *a), g), h)*.

Qualora la pubblicità venga effettuata solo mediante avvisi, questi dovranno prevedere tutti i punti precedentemente previsti per i bandi.

Nei casi in cui la pubblicità non sia obbligatoria le imprese da invitare possono essere reperite nell'elenco dei fornitori ed appaltatori dell'Ente.

Le modalità di funzionamento dell'elenco dei fornitori ed appaltatori sono approvati dal consiglio di amministrazione o da organo da esso delegato.

Art. 10.

Gara a procedura ristretta: inviti a presentare offerta

La valutazione dei requisiti delle imprese che hanno avanzato richiesta di partecipazione, a seguito di bandi e/o avvisi, viene effettuata da apposita commissione o soggetto appositamente delegato.

Le imprese invitate devono essere in numero tale, ove possibile, da assicurare una valida concorrenza.

Possono essere invitate sia le imprese che abbiano partecipato alla preselezione, sia quelle iscritte nell'elenco dei fornitori ed appaltatori dell'Ente.

Le imprese partecipanti sia individuali, sia società legalmente costituite, raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o società consortili, devono possedere una idoneità tecnica ed economica-finanziaria adeguata all'opera, fornitura o servizio oggetto della gara. Tali idoneità devono risultare o dalla sussistenza di requisiti posti a base dei bandi o degli avvisi, o dall'Albo nazionale costruttori o dall'elenco dei fornitori ed appaltatori dell'Ente.

Ai concorrenti stranieri saranno richiesti certificati e documentazioni equipollenti a quelli richiesti alle imprese nazionali.

I raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi sono regolamentati oltre che dalla vigente normativa per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso anche da quanto previsto nell'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, o in alternativa da particolari prescrizioni da evidenziare nei bandi di gara e negli inviti a presentare offerta.

La lettera di invito deve contenere tutti gli elementi per compilare compiutamente l'offerta oltre che le clausole e condizioni che compongono il contratto.

Art. 11.

Gara a procedura ristretta: disciplina per la scelta del contraente

La commissione o il soggetto appositamente delegato dall'organo che ha deliberato la gara procede a:

1) effettuare la ricognizione delle offerte pervenute nei termini;

2) redigere un verbale con l'indicazione delle offerte pervenute, delle relative risultanze tecnico-economiche, dei certificati e documentazioni allegate e nel contempo, in base al criterio posto a base della gara per la scelta del contraente, procede all'aggiudicazione la quale, qualora non diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, è sottoposta all'organo competente per l'approvazione.

Art. 12.

Appalto concorso

La gara a procedura ristretta può essere utilizzabile anche per l'appalto concorso.

Si può ricorrere all'appalto concorso per la realizzazione di opere o di lavori complessi o ad elevata componente tecnologica o per forniture e prestazioni di servizi la cui progettazione o realizzazione richiedano il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. La lettera di invito dovrà menzionare i criteri di valutazione che saranno applicati per la scelta del contraente.

La scelta del contraente avviene in base ai criteri previsti al punto 2.*b)* dell'art. 7.

Le imprese prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera, del lavoro, dell'apparecchiatura, dei materiali speciali o le modalità di prestazione dei servizi, corredati dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spesa può essere comunque preteso per l'elaborazione del progetto, salva diversa specifica disposizione.

Una commissione all'uopo costituita dall'organo competente prescegliе l'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'esame dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte. Si procede anche in presenza di una sola offerta.

La commissione redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni svolte e procede all'aggiudicazione all'offerta riscontrata economicamente più vantaggiosa. Detta aggiudicazione, qualora non diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, viene sottoposta all'organo competente per la relativa approvazione.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Ente ovvero le condizioni offerte non siano ritenute tecnicamente ed economicamente convenienti, non si procede all'aggiudicazione.

L'Ente può riservarsi la facoltà di acquisire, in qualsiasi caso uno o più progetti presentati.

Art. 13.

Procedura negoziata

Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso:

1) quando una gara prevista nei precedenti articoli non sia conclusa con formale accettazione perché risultata deserta o in mancanza di offerta valida;

2) quando la comprovata urgenza non consenta l'indugio della gara;

3) per garantire o ristabilire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo gravemente minacciato o compromesso;

4) per riparare o prevenire danno ad opere ed impianti anche non direttamente connessi con il servizio di assistenza al volo, quando i danni costituiscono grave pregiudizio per l'agibilità degli impianti o per l'incolumità delle persone;

5) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato;

6) nel caso di appalti per l'affidamento di ricerche, sperimentazione, studi, sviluppo indagini, prestazioni scientifiche, professionali e di lavoro autonomo connesse con i fini istituzionali dell'Ente;

7) per l'acquisto, l'alienazione, la permuta o la locazione attiva o passiva di immobili, nonché per l'acquisto, l'alienazione o la permuta di diritti reali immobiliari;

8) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'Ente ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate;

9) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o

economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'Ente, oppure nel caso in cui tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

10) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 300.000.000 al netto di IVA con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione e frazionamento di precedenti lavori, forniture o servizi. Tale importo può essere annualmente aggiornato con motivata delibera del consiglio di amministrazione;

11) per l'acquisto di beni e prodotti a prezzi amministrati o sorvegliati;

12) in ogni altro caso in cui per la natura e le caratteristiche del contratto o delle prestazioni da rendere non è configurato l'esperimento della gara.

La procedura negoziata è esperita dall'ufficio, commissione o soggetto nominato dall'organo competente.

Tranne i casi in cui la procedura negoziata può essere svolta con una sola impresa, la procedura negoziata stessa deve iniziare con una ricerca di mercato per individuare le imprese che possiedono le capacità tecnico-economiche-finanziarie adeguate alle prestazioni da fornire in conformità con quanto previsto nelle gare a procedura ristretta anche mediante il ricorso all'elenco dei fornitori ed appaltatori dell'ente.

Il numero delle imprese invitate, ad eccezione dei casi nei quali può essere invitata una sola impresa, deve essere tale da assicurare una effettiva concorrenza.

La procedura negoziata deve essere definita dopo aver proceduto alla congruità dei prezzi, con un verbale contenente l'indicazione delle operazioni svolte.

La commissione, qualora non diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, procede all'affidamento che è sottoposto all'organo competente per l'approvazione.

L'organo competente decide sul rilascio della formale accettazione.

Art. 14.

Stipulazione dei contratti

Si procede alla stipulazione del contratto, dopo l'approvazione dell'organo competente, entro il termine stabilito dall'Ente.

Qualora il contraente non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Ente ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'affidamento, fermo restando la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

I contratti sono stipulati da colui che ha la rappresentanza legale dell'Ente o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Gli estremi dei contratti devono essere annotati in apposito registro nell'ordine in cui sono pervenuti.

Art. 15.

Condizioni generali di contratto e procedure negoziali

La materia concernente tutte le condizioni e clausole contrattuali è devoluta al consiglio di amministrazione dell'Ente.

In applicazione delle norme poste con il presente titolo l'Ente emanerà apposite istruzioni volte a regolare le attività e le procedure da porre in essere per l'effettuazione dell'attività contrattuale.

Titolo III

PATRIMONIO

Art. 16.

Patrimonio

1. L'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni mobili ed immobili, individuati con uno o più decreti del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, ivi compresi quelli già appartenenti o in uso all'Azienda autonoma di assistenza al volo, ivi compresi quelli in corso di realizzazione all'atto della trasformazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, comunque individuati con appositi atti.

2. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Azienda di assistenza al volo sono esenti da imposte e tasse, ai sensi dell'art. 12 della legge istitutiva.

Art. 17.

Inventario

1. Conformemente a quanto previsto dal codice civile, l'Ente tiene il libro degli inventari da cui risultano le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ed alla chiusura di ciascun esercizio.

2. L'Ente provvede alla tenuta di inventari parziali riguardanti beni mobili ed immobili.

Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi, e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1) strumenti tecnici, apparecchiature e attrezzature in genere;

2) mobili, arredi e macchine d'ufficio;

3) materiale bibliografico;

4) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

5) azioni, obbligazioni e titoli di credito;

6) brevetti e diversi.

L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

b) il luogo in cui si trovano;

c) la quantità o il numero;

d) la classificazione «nuovo», «usato», «fuori uso»;

e) il valore.

I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le quote di ammortamento determinate dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle norme vigenti e uniformandosi, in quanto compatibili, alle direttive comunitarie trovano annuale evidenziazione nel fondo della situazione patrimoniale computato in diminuzione della rispettiva attività contabilizzata nell'attivo patrimoniale.

I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore. Ove i predetti titoli e valori non siano quotati in borsa, la valutazione è affidata al prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione.

L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

3. Per la tenuta degli inventari e dei registri di consistenza riguardanti i beni mobili ed immobili dell'Ente nazionale di assistenza al volo, si applicano, in quanto compatibili, in assenza di diverse disposizioni del presente regolamento, le norme già, contenute negli articoli da 46 a 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 1982, registro n. 6, foglio n. 143.

4. L'inventario generale, che costituisce il riepilogo degli inventari dei beni mobili ed immobili, è redatto in concomitanza con il bilancio di esercizio.

5. L'Ente provvede alla tenuta di separati inventari per i beni di terzi secondo le modalità previste dai commi precedenti.

Art. 18.

Consegnatari dei beni

1. I consegnatari dei beni immobili e mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, vengono individuati in relazione all'ubicazione degli uffici centrali e periferici che detengono i beni medesimi.

2. I predetti mobili ed immobili sono dati in consegna, con apposito verbale, al personale addetto, il quale è responsabile sia della salvaguardia delle consistenze che del loro stato di conservazione.

In caso di sostituzione dei consegnatari, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso l'Ente e l'altro dai consegnatari dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 19.

Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Con delibera del consiglio di amministrazione sono individuati:

i limiti di spesa;

i principi, i criteri e le modalità di erogazione delle spese;

i soggetti titolari di budget.

Titolo IV

DIFESA IN GIUDIZIO
ED ALTRE FUNZIONI DI TUTELA

Art. 20.

Assistenza legale

1. La decisione di resistere in giudizio o di intraprendere liti attive può essere assunta direttamente dal presidente in caso di urgenza, ovvero su delega, anche permanente, del consiglio di amministrazione entro determinati limiti di valore e/o di materia.

2. Il patrocinio legale dell'Ente può essere affidato alla Avvocatura generale dello Stato.

3. In caso di conflitto di interessi tra l'ente e lo Stato ovvero in presenza di ipotesi implicanti specifici requisiti la rappresentanza e difesa in giudizio può essere affidata all'ufficio legale istituito presso l'Ente stesso o a professionisti esterni con atto motivato del presidente, sentito il consiglio di amministrazione.

4. L'ufficio legale svolge anche, funzioni consultive nei confronti degli organi di amministrazione dell'Ente ed esprime il proprio parere, su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione, in ordine agli schemi di delibera di rilevante complessità tecnico-finanziaria.

5. Il personale assegnato all'ufficio legale, ove in possesso dei necessari requisiti professionali, può essere incaricato della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

6. In casi eccezionali e per motivate esigenze di servizio l'Ente può affidare a funzionari di altri uffici centrali e periferici, che siano in possesso dei prescritti requisiti professionali, il compito della propria rappresentanza e difesa in giudizio.

7. L'Ente può concedere assistenza legale, in sede processuale e nei limiti delle tariffe professionali, agli organi dell'Ente stesso, nonché al magistrato della Corte dei conti addetto al controllo, interessati per fatti ed atti connessi all'espletamento dell'incarico, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente medesimo e con esclusione dei casi di dolo o colpa grave.

Tale concessione sarà adottata con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero del tesoro.

Titolo V

CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 21.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Ente si svolge in base al programma annuale di gestione di cui al precedente art. 3.

2. L'Ente gestisce le spese nei limiti dei fondi annualmente disponibili.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto correlativo delle entrate.

Art. 22.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio dell'Ente, ispirato ai postulati di chiarezza, trasparenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, deve essere redatto secondo i seguenti principi desumibili dagli articoli 2423-*bis* e seguenti del codice civile:

principio della continuità aziendale;

principio della prudenza;

principio della competenza;

principio della valutazione separata degli elementi eterogenei.

2. Il bilancio dell'Ente è annuale e si compone dei seguenti documenti:

stato patrimoniale;

conto economico;

nota integrativa;

relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione.

3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal presidente al collegio dei revisori, unitamente alla relazione per il consiglio di amministrazione, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori redige la relazione ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, sui risultati di esercizio e sulla tenuta della contabilità e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

5. La predetta relazione è allegata al bilancio.

6. Il bilancio di esercizio viene deliberato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 23.

Piano dei conti

1. Le varie poste dello stato patrimoniale e del conto economico, relative alle attività, passività e patrimonio netto ed ai costi e ricavi di esercizio, debbono essere rilevate e rappresentate secondo un piano dei conti articolato in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Ente e l'aggregazione di tutti i fatti economici.

2. Il piano dei conti deve assicurare il costante collegamento contabile tra i fatti di gestione che si verificano in periferia ed al centro, nonché la loro conduzione ad unità di rilevazione, ai fini della predisposizione del bilancio.

Art. 24.

Gestione amministrativo-contabile

1. La rilevazione dei fatti amministrativi, l'elaborazione dei preventivi e dei consuntivi di cassa, del bilancio di esercizio e dei documenti connessi, l'applicazione della normativa in materia fiscale e i servizi di tesoreria, sono affidati all'apposita struttura individuata dal consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Servizi di cassa

1. I movimenti finanziari inerenti ai servizi ed alle attività esercitate dall'Ente sono effettuate attraverso il servizio di cassa affidato ad una banca di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385.

A tal fine si applicano le norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, relative agli enti inseriti nella tabella *A* annessa alla legge medesima.

Art. 26.

Servizi di cassa interni

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di servizi di cassa interni sia per la sede centrale che per quelle periferiche.

Art. 27.

Preventivi e consuntivi in termini di cassa

1. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono finalizzati:

a) alla individuazione delle varie operazioni di incasso e di pagamento che contribuiscono alla definizione delle occorrenze finanziarie dell'Ente;

b) alla classificazione delle entrate e delle spese in operazioni correnti (trasferimenti dallo Stato, interessi, spese di personale, acquisti di beni e servizi), di conto capitale e partite finanziarie;

c) alla individuazione delle forme di copertura del fabbisogno;

d) alla individuazione dei rapporti con gli altri enti appartenenti al settore pubblico allargato per la redazione del conto consolidato.

2. Le previsioni e i consuntivi di cassa sono redatti in conformità a quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni e sono riepilogati in apposito prospetto, secondo lo schema allegato alla circolare n. 100/81 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Dette previsioni vanno inoltrate al Ministero del tesoro alle seguenti scadenze:

30 gennaio per i risultati provvisori relativi al IV trimestre dell'anno precedente e per la previsione di cassa «iniziale» del nuovo anno;

30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre per il consuntivo di cassa relativo rispettivamente al I, II e III trimestre;

30 luglio per il consuntivo definitivo di cassa dell'anno precedente.

Per il periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998 la contabilità generale è condotta in parallelo con la contabilità finanziaria.

Art. 28.

Istruzioni applicative

1. L'Ente provvederà a rendere operativo quanto previsto nei titoli III e V mediante apposite istruzioni concernenti:

a) il contenuto delle poste di bilancio e di conseguenza dei singoli conti e sottoconti;

b) le procedure e le scritture contabili afferenti a diversi fatti di gestione;

c) la contabilità dei materiali (contabilità dei magazzini e dei depositi);

d) la tenuta degli inventari e le valutazioni dei cespiti ai fini civilistici ivi compresi quelli provenienti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo;

e) le procedure per la cancellazione dei crediti inesigibili;

f) le modalità di adempimento dei processi della contabilità generale a livello centrale ed a livello periferico;

g) la definizione delle regole di raccordo tra la contabilità finanziaria e la contabilità generale.

Art. 29.

Controllo delle società partecipate

1. Il consiglio di amministrazione richiederà alle società partecipate di produrre i piani di attività ed i preventivi economico-finanziari, al fine di seguire l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della propria partecipazione, per le decisioni del caso.

2. Il rispetto degli obiettivi di piano e dei preventivi verrà riscontrato periodicamente e, comunque, almeno alla fine dell'esercizio.

3. È compito dell'Ente sovraintendere alla armonizzazione del proprio bilancio con quello delle società controllate e partecipate, specie in materia di rapporti reciproci, secondo la normativa del codice civile.

Titolo VI

RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

Art. 30.

Centri di responsabilità

1. Le strutture organizzative centrali e periferiche dell'Ente costituiscono centri di responsabilità per la gestione delle risorse disponibili ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi, qualitativi ed economico-finanziari congruenti con le linee di guida e gli obiettivi previsti nel contratto di programma e nel budget annuale dell'Ente.

2. Altri centri di responsabilità possono essere individuati per esigenze straordinarie e temporanee con delibera del consiglio di amministrazione per il conseguimento di particolari finalità.

3. Il recupero dei crediti non riscossi attraverso i normali atti di gestione, rientra nella competenza dell'ufficio legale.

4. Nel caso in cui determinati crediti dovessero risultare inesigibili oppure dovesse risultare onerosa l'azione di esazione, gli stessi crediti vengono eliminati dalle poste dello stato patrimoniale per decisione del consiglio di amministrazione. Tale eliminazione implica l'imputazione delle relative perdite su crediti al conto economico. Rimangono salve eventuali azioni di responsabilità o di risarcimento danni a carico dei dipendenti dell'Ente o di terzi.

Art. 31.

Controlli interni

1. L'Ente attiva servizi di controllo interno idonei a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle proprie risorse. A tale scopo promuove la realizzazione di rilevazioni amministrative, di elaborazioni ed altre attività conoscitive presso tutte le proprie strutture.

2. I controlli interni sono affidati ad apposite strutture organizzative centrali, individuate dal consiglio di amministrazione, con il compito di:

a) curare il controllo budgettario attraverso l'analisi degli scostamenti tra piani, programmi e standards ed i valori consuntivi o effettivi, proponendo gli eventuali correttivi;

b) accertare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi; verificare, anche con indagini a campione, la regolare applicazione delle leggi, delle procedure stabilite e delle direttive generali impartite dai vari organi dell'Ente, segnalando eventuali anomalie procedurali e sostanziali nello svolgimento delle attività aziendali al consiglio di amministrazione; effettuare analisi organizzative e procedurali proponendo i correttivi intesi all'ottimizzazione delle modalità gestionali. Il direttore generale può chiedere interventi di tale struttura previo coordinamento con il consiglio di amministrazione.

3. Le predette strutture svolgono, inoltre, l'attività di supporto della funzione di controllo sulla gestione dell'Ente esercitata da parte del magistrato della Corte dei conti a norma della legge istitutiva del controllo stesso e collaborano, ove richiesto, allo svolgimento dell'attività di controllo del collegio dei revisori dei conti.

Art. 32.

Analisi di redditività e produttività degli uffici

1. Almeno ogni trimestre, la struttura di cui al precedente art. 31, 2.*b)*, elabora, per ogni centro di responsabilità, un rapporto economico-finanziario che, tenendo conto delle peculiarità delle diverse gestioni, deve contenere indici significativi tra i quali:

a) l'indice di produttività del lavoro come rapporto tra produzione ottenuta, espressa anche in quantità di attività amministrativa e contabile e costo del lavoro, per dipendenti presenti al lavoro o per dipendenti in forza. La verifica del carico di lavoro deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni prodotti nei tempi standards di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale;

b) l'indice di produttività degli impianti di periodo, quale rapporto tra la produzione ottenuta ed i costi di esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento o rate di leasing;

c) l'indice di redditività del patrimonio quale rapporto tra i profitti netti realizzati dal patrimonio ed il valore del medesimo;

d) il cash-flow operazionale quale indice della disponibilità monetaria generata dalle operazioni di esercizio.

Art. 33.

Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con raccomandata, anche a mano, spedita ai componenti del consiglio, del collegio dei revisori dei conti al magistrato della Corte dei conti, ed al direttore generale almeno cinque giorni prima dell'adunanza, presso i rispettivi uffici ovvero presso il domicilio indicato dagli stessi.

2. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il giorno ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare, corredati dalla relativa documentazione. Su richiesta di almeno due consiglieri può procedersi alla modifica degli argomenti da trattare.

3. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma o con fax senza osservare i termini di cui al comma 1.

4. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed al direttore generale compete un gettone di presenza, pari a lire 200.000 per ogni partecipazione alle adunanze del consiglio stesso, per non più di un gettone per giornata di seduta. Al consiglio di amministrazione spetta quando dovuta l'indennità di missione, in Italia ed all'estero, equiparata a quella del direttore generale.

Art. 34.

Riunioni del collegio dei revisori dei conti

1. Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, e quando ne facciano richiesta almeno due membri.

2. Le funzioni dei revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal collegio e previa comunicazione al presidente.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, nonché di accedere, a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informativi con cui siano eventualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.

4. Ai componenti il collegio dei revisori, per la partecipazione alle adunanze del consiglio di amministrazione, compete un gettone di presenza e l'indennità di missione nella misura e con le modalità di cui all'art. 33, 4° comma.

5. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo e dalle disposizioni di legge.

Art. 35.

Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. Gli uffici interni di controllo dell'Ente, di cui al precedente art. 31, riferiscono, a richiesta, al magistrato delegato della Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della legge istitutiva, sulle verifiche di efficacia ed efficienza delle attività svolte dall'Ente stesso.

3. Al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, a norma dell'art. 12 della legge 29 marzo 1958, n. 259, oltre all'esercizio dei poteri di cui alla predetta legge ed a quella 14 gennaio 1994, n. 20, compete, nel corso delle sedute degli organi di amministrazione e di revisione e, in qualunque altro momento, di porre in essere attività istruttoria, di acquisire documenti ed atti, di assumere le informazioni e le notizie necessarie per l'esercizio del controllo, nonché di rilevare i dati all'uopo occorrenti dagli atti, registri e documenti dell'Ente.

4. Al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo a norma dell'art. 12, ed al suo supplente, viene corrisposto un gettone di presenza, per le riunioni degli organi di amministrazione e di revisione nonché l'indennità di missione prevista dall'art. 33, p. 4.

5. Gli uffici dell'Ente prestano collaborazione ed assistenza al magistrato della Corte dei conti.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Disposizioni in materia di organizzazione ed amministrazione

1. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di organizzazione ed amministrazione per l'Azienda autonoma di assistenza al volo, si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni emanate con il presente regolamento.

98A0219

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1° dicembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7 che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1996, n. 262, supplemento ordinario n. 193, con cui la specialità medicinale della società Centeon p.a. con sede in Milano denominate Mononine ed identificate dall'A.I.C. (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) con i numeri 028142014-26-38 è stata riclassificata in classe A con nota 37, ossia farmaco per il quale è prevista la duplice via di distribuzione da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Visto il proprio parere espresso nella seduta dell'11 settembre 1997 di porre, a mente dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in classe C la suddetta specialità medicinale riservando ogni ulteriore provvedimento sul complesso delle altre specialità medicinali (Immunate ed Immunine prodotte dalla società Immuno con sede in Ospedaletto - Pisa) dovendosi completare l'istruttoria in corso attinente a medicinali occorrenti a soggetti affetti da emofilia relativa al fattore VIII da DNA ricombinante;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale appresso indicata, nelle confezioni di seguito specificate, è classificata nella classe C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Classe
MONONINE	Centeon	1 fl 250 U.I.+1 fl 2,5 ml	028142014	C
MONONINE	Centeon	1 fl 500 U.I.+1 fl 5 ml	028142026	C
MONONINE	Centeon	1 fl 1000 U.I.+1 fl 10 ml	028142038	C

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 73

97A0210

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997), **coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1997), **recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Sospensione dei termini

1. *Per i soggetti* che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa *nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 sono sospesi sino al 31 marzo 1998,* i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo *dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998.* Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva *creato prima del 26 settembre 1997* e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. *Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da prte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti.*

2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

2-bis. *Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria», è il seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono individuati, sulla base dei dati oggettivi disponibili, i comuni disastrati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997:

Regione Umbria	Regione Marche
Assisi	Camerino
Cerreto di Spoleto	Fabriano
Foligno	Fiuminata
Fossato di Vico	Pioraco
Gualdo Tadino	Sassoferrato
Nocera Umbra	Sefro
Preci	Serravalle del Chienti
Sellano	Visso
Spello	
Valtopina	

3. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza i commissari delegati provvedono a segnalare, su parere del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, le aree o le frazioni disastrate nei territori limitrofi e contigui. Con successiva ordinanza saranno conseguentemente individuati i relativi ambiti territoriali».

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 2694 è il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, tutto il territorio delle regioni Marche e Umbria è individuato come danneggiato».

Art. 1-*bis*.

Contributi consortili di bonifica

1. *Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.*

2. *I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi, esclusi quelli per il servizio irriguo, fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.*

3. *Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.*

4. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1.350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 2694 v. in nota all'art. 1.

— Il testo del comma 9 dell'art. 5 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», è il seguente:

«9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

Art. 1-*ter*.

Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo

1. *I soggetti interessati al serivizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 1998, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.*

2. *Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionàlità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.*

3. *Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.*

4. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultino ancora assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26.*

5. *I soggetti di cui al comma 1, non ancora incorporati possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.*

6. *I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato.*

Riferimenti normativi:

— Il comma 1 dell'art. 26 della citata ordinanza n. 2694 è il seguente:

«1. Gli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla data del 31 dicembre 1998, possono utilizzare, come coadiutori del proprio personale pe la realizzazione degli interventi disposti nell'ordinanza stessa, i giovani interessati al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo civile, residenti

alla data del 26 settembre 1997 nei comuni di cui al precedente articolo 1 ed in possesso di peculiari professionalità connesse alle finalità proprie degli uffici richiedenti».

Art. 2.

Misure finanziarie ed amministrative

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire *220 miliardi* da iscrivere al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo di lire 25 miliardi è assegnato al commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, è autorizzato il passaggio, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di 100 unità della *quarta e della* quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa, da realizzarsi mediante accordo di mobilità tra i due Ministeri

2-bis. *Nel limite delle tre unità, previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati d'ufficio fuori ruolo anche per esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla emergenza connessa con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria.*

3. I soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, *le cui abitazioni, ovvero i locali adibiti ad esercizio di una propria attività produttiva sono stati* oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, è posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

3-bis. *Allo scopo di consentire lo svolgimento degli interventi urgenti in occasione di calamità naturali, con particolare riferimento alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, l'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— L'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997 reca: «Intergrazione all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 relativa all'attuazione degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni ai beni del patrimonio storico artistico delle regioni Marche e Umbria danneggiati dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997».

— L'art. 36 della legge n. 930 del 23 dicembre 1980 recante: «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», così recita:

«Art. 36. — Per esigenze connesse ai problemi di prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto già previsto con le disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali, sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei lavori pubblici per le costruzioni, nonché dell'attività in sede di Comunità europea o di altri organismi internazionali, possono essere nominati alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unità da mettere a disposizione permanente di organismi nazionali o comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In corrispondenza di tali posti in soprannumero, vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— L'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, recante: «Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità», così recita:

«Art. 1 (*Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza*). — 1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amminsitrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180».

— Per il testo del comma 9 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, v. nota all'art. 1-*bis*.

Art. 3.

Benefici per le attività produttive

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede,

in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative *alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che abbiano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.* Nelle predette graduatorie sono inserite:

a) *le iniziative riferite ad unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive in altre aree ricomprese negli stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997, le unità produttive medesime;*

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive *nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.*

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. *La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1, lettera* a), *nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera* b), *nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento (CEE) n. 2052/88.*

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, può disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 *del presente articolo nonché per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria.*

4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che una quota delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative *in favore delle unità produttive di cui al comma 1.*

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3. *L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di cui al comma 4.*

5-bis. *In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 e a valere sulle disponibilità di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 1. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni Marche e Umbria, nonché l'intensità dell'agevolazione da concedere, su proposta dei commissari delegati di cui al comma 3, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle previste dall'articolo 8 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi.*

5-ter. *L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997.*

5-quater. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*ter, *valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 del medesimo stanziamento.*

5-quinquies. *Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

5-sexies. *I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», così recita:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

— Per il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, v. in nota all'art. 1.

— L'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numeri 1), 2) e 4) del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, recante: «Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese», così recita:

«4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:

a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti tre indicatori di cui al punto 5, lettera *c*5) della delibera CIPE 27 aprile 1995, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda:

1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

3) *(omissis);*

4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali di cui al comma 6, lettera *e)*».

— L'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria», così recita:

«Art. 1. — 1. I Presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sono nominati commissari delegati e provvedono, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, a comunicare l'elenco dei comuni gravemente danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ad attuare gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti, e a garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile sono individuati i comuni o parte di essi nel cui ambito territoriale sono comprese le zone colpite.

3. Restano escluse dalle competenze dei commissari quelle dei prefetti di cui al successivo art. 10.

4. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

5. I commissari delegati per l'espletamento dell'incarico possono nominare vice-commissari.

6. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano per gli eventi verificatisi a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997».

— L'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse», così recita:

«Art. 1 *(Agevolazioni in forma automatica).* — 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2».

— L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», così recita:

«La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'art. 79».

— Gli articoli 27, 28, 34 e 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante: «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», così recitano:

«Art. 27 *(Durata della locazione)*. — La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:

1) industriali, commerciali e artigianali;

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata».

«Art. 28 *(Rinnovazione del contratto)*. — Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti».

«Art. 34 *(Indennità per la perdita dell'avviamento)*. — In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.

Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, a chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

«Art. 23 *(Riparazioni straordinarie)*. — Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti».

Art. 4.

Interventi in favore del volontariato

1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni del medesimo stanziamento.* Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

Riferimenti normativi:

— L'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: «Legge-quadro sul volontariato», così recita:

«2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera *d)* del comma 1».

Art. 5.

Interventi in favore delle scuole

1. I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione *per gli anni 1997 e 1998*, per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica ini-

ziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate *negli esercizi 1997 e 1998*, possono esserlo anche in quello successivo.

2. Alle regioni Marche ed Umbria è riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed è ripartita tra le regioni stesse *dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i commissari delegati di cui all'articolo 1 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subito dagli edifici scolastici.*

3. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica già predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico 1997-1998 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

3-bis. *Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane, i provvedimenti previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per l'anno scolastico 1998-1999 restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche e Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza citata. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione» così recita:

«Art. 1 *(Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale).* — 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni».

— La legge n. 23/1996 reca: «Norme per l'edilizia scolastica».

— Per il testo dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, v. in nota all'art. 3.

— Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 2694, v. in nota all'art. 1.

— Il comma 70 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», così recita:

«70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A0196

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 gennaio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Maria de Fatima Esteves Gonzales, console generale della Repubblica del Portogallo a Milano;

Franco Picchi, console onorario della Repubblica dello Zambia a Firenze.

98A0255

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 gennaio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1811,03
ECU	1946,50
Marco tedesco	983,72
Franco francese	293,68
Lira sterlina	2961,40
Fiorino olandese	873,00
Franco belga	47,684
Peseta spagnola	11,613
Corona danese	258,24
Lira irlandese	2495,06
Dracma greca	6,253
Escudo portoghese	9,621
Dollaro canadese	1261,51
Yen giapponese	14,036
Franco svizzero	1206,15
Scellino austriaco	139,84
Corona norvegese	238,97
Corona svedese	224,67
Marco finlandese	325,90
Dollaro australiano	1208,86

98A0342

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1997-1998

Con provvedimento in data 23 dicembre 1997 il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato nella misura di L. 850 ogni 100 chilogrammi, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1997-1998, di cui alla delibera adottata in data 24 luglio 1997 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

98A0254

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle premiscele per alimenti medicamentosi e dei medicinali veterinari prefabbricati (ex integratori medicati per mangimi) che hanno ottenuto parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Si fa seguito al comunicato dello scrivente Dipartimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1997, concernente il rinnovo degli ex-integratori medicati ed alla successiva nota circolare inviata a tutte le aziende interessate con la quale si illustravano le modalità da adottare al fine di ottenere la rivalutazione dei prodotti giudicati non idonei al rinnovo nella prima fase di valutazione.

Il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria — avvalendosi della collaborazione di carattere tecnico-scientifico della Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario — ha provveduto ad esaminare le domande di rivalutazione pervenute, corredate delle documentazioni integrative, talora anche di carattere sperimentale, per quanto concerne il protocollo farmaco-tossicologico ed in particolare gli studi di deplezione tissutale.

Vengono elencati in allegato I i prodotti per i quali dalla rivalutazione tecnica è scaturito un parere complessivamente favorevole e che pertanto possono essere mantenuti in commercio ed utilizzati esclusivamente alle condizioni di seguito specificate riguardanti la tipologia (premiscela medicata o medicinale veterinario prefabbricato) e le specie di destinazione con i relativi tempi di sospensione.

Si ribadisce che per i medesimi prodotti verranno emanati i singoli decreti di rinnovo nei quali verranno specificati tutti gli elementi cui la normativa vigente condiziona il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ivi comprese le dimensioni delle confezioni che verranno autorizzate, nonché le officine presso le quali verrà effettuata la produzione.

Per quanto riguarda le dimensioni delle confezioni relative ai medicinali veterinari prefabbricati, si comunica fin da ora che lo scrivente — in sede di rinnovo — procederà al rilascio dei decreti di autorizzazione all'immissione in commercio di confezioni non superiori a kg 5 per le polveri e litri 5 per i liquidi.

Successivamente alla conclusione delle procedure di rinnovo saranno prese in considerazione dallo scrivente eventuali domande di estensione di confezioni, che dovranno essere adeguatamente motivate, tenuto conto delle caratteristiche del principio attivo e della sua concentrazione nella formulazione finale, della specie di destinazione e delle relative tipologie di allevamento.

A decorrere dal 60° giorno di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, potranno essere commercializzati ed utilizzati in allevamento unicamente i prodotti (premiscele medicate e medicinali veterinari prefabbricati) elencati in allegato I e conformi esclusivamente alle condizioni ivi specificate nonché al limite massimo sopra richiamato per quanto riguarda le dimensioni delle confezioni dei medicinali veterinari prefabbricati (kg 5 per le polveri e litri 5 per i liquidi).

Pertanto, nelle more dell'emanazione dei singoli decreti di rinnovo contenenti anche gli stampati illustrativi approvati, a decorrere dal termine sopra indicato e senza attendere le preventive autorizzazioni, le aziende interessate devono adottare tutte le misure adeguate al fine di garantire la conformità degli stampati alle indicazioni fornite dal presente comunicato; due copie degli stampati così modificati devono essere inviate allo scrivente Dipartimento, al fine di agevolare le procedure di rilascio dei decreti di autorizzazione all'immissione in commercio.

Si informa inoltre che per alcuni dei prodotti ricompresi nell'allegato I al presente comunicato, durante l'esame delle documentazioni presentate a sostegno delle domande di rivalutazione, sono emerse alcune carenze relative ai dati residuali per alcune specie di destinazione e per le modalità di somministrazione (premiscela/somministrazione nel mangime o prefabbricato/somministrazione in acqua di bevanda).

Ciò ha determinato la necessità di procedere all'effettuazione di specifiche sperimentazioni orientate alla definizione dei tempi di sospensione; l'avvio di tali sperimentazioni è già stato comunicato allo scrivente Dipartimento nel corso delle fasi conclusive della procedura di rivalutazione.

Per tali prodotti le aziende interessate potranno presentare una specifica domanda di estensione di specie di destinazione che lo scrivente Dipartimento sottoporrà, con carattere di priorità, alla valutazione della Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario, considerandola come un necessario completamento di informazione su prodotti che hanno comunque ottenuto l'approvazione per la somministrazione ad altre specie di destinazione.

Si sottolinea inoltre che, nel caso di prodotti destinati ai volatili ai sensi della previgente normativa ed a seguito della definizione a livello comunitario di MRL specifici per le diverse specie rientranti in tale categoria, nel corso delle valutazioni per il rinnovo degli ex integratori medicati è stato necessario individuare tempi di sospensione specifici e differenziati per le diverse specie (polli da carne, ovaiole, tacchini).

In considerazione della necessità di garantire gli adeguati strumenti terapeutici anche a quelle specie minori (es.: fagiani, faraone, quaglie, anatre, oche, ecc.) rientranti nella generica definizione di «volatili», lo scrivente Dipartimento non esclude la possibilità di adottare la medesima procedura prioritaria, già citata per i prodotti in corso di sperimentazione, nel caso di presentazione di domanda di estensione ad una o più delle specie minori sopracitate, alle seguenti condizioni:

1) il prodotto deve essere ricompreso nell'allegato I al presente comunicato per almeno una delle specie appartenenti alla categoria volatili;

2) deve essere presentata idonea documentazione di cinetica residuale che consenta di definire un adeguato tempo di sospensione per le specie richieste.

Si informa altresì che, per quanto riguarda i prodotti destinati ai pesci, la previgente normativa non escludeva la possibilità di utilizzare integratori medicati in supporto liquido od idrosolubile miscelati nel mangime.

A tal proposito, più recenti approfondimenti e valutazioni scientifiche hanno indotto a concludere che l'unica tipologia di prodotto destinabile alla specie in questione è la premiscela medicata e, alla luce di tali considerazioni, per alcuni prodotti presentati sotto forma di medicinali veterinari prefabbricati è stato espresso un parere non favorevole al rinnovo.

Pertanto, al fine di rendere disponibili strumenti terapeutici sotto forma di premiscele medicate destinati a questa specie animale, la questione verrà riesaminata dallo scrivente Dipartimento — limitatamente ai prodotti per i quali è già stata presentata domanda di rivalutazione — a fronte di specifiche richieste da parte delle aziende interessate.

Infine, non sembra superfluo rammentare che, a conclusione della procedura di rinnovo in questione, anche i prodotti indicati in allegato I rientrano — in quanto medicinali veterinari — nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 119/1992 come modificato dal D.Lgs. n. 47/1997, ivi comprese le disposizioni concernenti il cosiddetto «uso improprio» di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della normativa vigente, i mangimi medicati possono essere preparati solo con una premiscela medicata autorizzata, fatti salvi i casi in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 90/1993, è consentito al veterinario prescrivere e far fabbricare, in deroga, mangimi medicati contenenti più di una premiscela medicata autorizzata, purché sussistano tutte le condizioni previste nell'articolo sopra richiamato.

Con la circolare 23 gennaio 1996, n. 1, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si fornivano ulteriori chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di associare estemporaneamente premiscele medicate nel caso di comparsa associata di più malattie quando sia necessaria la contemporanea somministrazione di più principi attivi. In tale situazione le associazioni estemporanee possono essere effettuate seguendo lo schema denominato «Associazioni consentite» riportato in allegato alla circolare medesima.

A seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di rinnovo, la possibilità di miscelazione estemporanea di più premiscele medicate prevista dalla circolare 23 gennaio 1996, n. 1, subisce necessariamente delle limitazioni, in considerazione del fatto che ex integratori medicati, contenenti alcuni principi attivi ricompresi nell'allegato alla circolare medesima denominato «Associazioni consentite», non hanno superato la procedura di rinnovo sotto forma di premiscela medicata.

Pertanto, nel caso di comparsa associata di più malattie quando sia necessaria la contemporanea somministrazione di più principi attivi, può essere effettuata unicamente, e solo dietro prescrizione medico-veterinaria, l'eventuale associazione estemporanea delle premiscele medicate elencate nell'allegato I al presente comunicato, secondo lo schema di «Associazioni consentite» già richiamato.

In tal caso, i mangimi medicati contenenti le premiscele medicate associate e prescritte dal medico veterinario devono essere somministrati nel rispetto di tutte le condizioni indicate, per ciascuna premiscela medicata, nell'allegato I al presente comunicato e di tutte le altre condizioni che verranno definite in sede di rilascio dei decreti autorizzativi. Per quanto riguarda in particolare il tempo di sospensione da applicare, si sottolinea che non potrà essere inferiore a quello indicato per la premiscela medicata con tempo di sospensione più prolungato e che il medico veterinario prescrittore può in ogni caso prevedere tempi di sospensione più lunghi.

Si sottolinea altresì che tali mangimi indicati non potranno essere somministrati a specie animali diverse da quelle autorizzate per tutte le premiscele medicate utilizzate.

Si ribadisce, da ultimo, che il mangime medicato preparato estemporaneamente con più di una premiscela medicata può contenere al massimo quattro principi attivi.

In ogni caso, non è consentita la miscelazione estemporanea di premiscele medicate contenenti principi attivi la cui associazione è già presente in una premiscela medicata autorizzata all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 119/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 47/1997 oppure autorizzata al mantenimento in commercio a seguito dell'espletamento delle procedure di rinnovo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 119/1992, e successive modificazioni.

Si precisa, in conclusione, che i chiarimenti forniti nel presente comunicato sulla problematica relativa alle associazioni di premiscele medicate nella preparazione di mangimi medicati rappresentano una prima indicazione di carattere generale necessaria ai fini di uno svolgimento corretto delle attività da parte degli operatori del settore.

Tali indicazioni, tuttavia, potranno essere ulteriormente integrate e specificate a seguito dei necessari approfondimenti che verranno effettuati successivamente al rilascio dei decreti di rinnovo degli ex integratori medicati ed in considerazione delle nuove premiscele medicate, contenenti associazioni di principi attivi, di cui verrà autorizzata l'immissione in commercio.

Per completezza di informazione, in allegato II è riportato l'elenco delle nuove premiscele medicate già autorizzate all'immissione in commercio dal Ministero della sanità ai sensi del D.Lgs. n. 119/1992, e successive modificazioni.

ALLEGATO I°

PRINCIPIO ATTIVO:	DITTA:	PRODOTTO:		SPECIE AUTORIZZATE:	TEMPI DI SOSPENSIONE:
Aminosidina solfato					
	Centralvet SpA	Aminosidina 10%	PF	vitelli da latte	30gg
				suini	30gg
	Centralvet SPA	Aminosidina 20% liquida	PF	vitelli da latte	30gg
				suini	30gg
				broiler	7gg
				conigli	5gg
	Centralvet SpA	Gabbrocol 200	PM	suini	30gg
				broiler	7gg
				conigli	5gg
	Centralvet SpA	Gabbrocol 100	PM	broiler	7gg
				conigli	5gg
Amprolium cloridrato					
	Ascor chimici srl	Amprolium 12% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg(uova)
	Ascor chimici srl	Amprolium 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg(uova)
	Ascor chimici srl	Amprolium 25% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg(uova)
	Chemifarma SpA	Amprolium 10% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg(uova)
	Chemifarma SpA	Amprolium 25% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg(uova)
	Dox-al Italia SpA	Amprolium 20% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg(uova)
	Dox-al Italia SpA	Amprolium 12% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg(uova)
	Filozoo SpA	Amprolium 12% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg(uova)
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Amprolium 25% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	10gg (uova)
Clortetraciclina					
	Ascor chimici srl	Clortafac 100 MP	PM	broiler	3gg

			ovaiole	6gg(uova)
			pesci	15gg
Ascor chimici srl	Clortafac 200 MP	PM	broiler	3gg
			ovaiole	6gg(uova)
			pesci	15gg
Ascor chimici srl	Clortetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
			suini	12gg
			broiler	3gg
			ovaiole	2gg(uova)
Centralvet SpA	Clortetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
			suini	12gg
			broiler	3gg
			ovaiole	2gg(uova)
Centralvet SpA	Percrison 200 premix	PM	suini	12gg
			broiler	3gg
			ovaiole	6gg (uova)
			pesci	15gg
Chemifarma SpA	Clortetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
			suini	12gg
			broiler	3gg
			ovaiole	2gg(uova)
Chemifarma SpA	Clortetraciclina 200	PM	suini	12gg
			broiler	3gg
			ovaiole	6gg(uova)
Dox-al Italia SpA	CTC 150	PM	suini	12gg
			broiler	3gg
			ovaiole	6gg (uova)
Farmaceutici Gellini SpA	Clortetraciclina 20%	PF	suini	12gg
			broiler	3gg
			tacchini	5gg
			ovaiole	2gg(uova)
Farmaceutici Gellini SpA	Clortetrasol 20%	PM	suini	12gg
			broiler	3gg
			ovaiole	6gg (uova)
			pesci	15gg
Filozoo SpA	Clortetra 200 premix	PM	suini	12gg

				broiler	3gg
				ovaiole	6gg (uova)
				pesci	15gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Clorbiotic 200	PM	suini	12gg
				pesci	15gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Clortetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				suini	12gg
				broiler	3gg
				ovaiole	2gg (uova)
	Istituto delle vitamine SpA	Aurofac 200	PM	suini	12gg
	Trouw Nutrition SpA	Euroclortetraciclina 200FG	PM	suini	12gg
				broiler	3gg
				ovaiole	6gg (uova)
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Clortetraciclina 20%	PF	suini	12gg
				broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Solclor 200S	PM	suini	12gg
				pesci	15gg
Colistina solfato					
	Ascor chimici srl	BAC	PM	suini(fino a 35 Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	2gg
	Ascor chimici srl	Colistina solfato 12% liquido	PF	vitelli da latte	2gg
				suini(fino a 35 Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	2gg
	Ascor chimici srl	Colistina solfato 12% polvere solubile	PF	vitelli da latte	2gg
				suini(fino a 35 Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	2gg

	Centralvet SpA	Colistina solfato 12% liquido	PF	suini(fino a 35 Kg)	2gg	
				broiler	2gg	
				tacchini	2gg	
				ovaiole	2gg(uova)	
				conigli	2gg	
	Centralvet SpA	Colistina solfato 12%	PF	suini (fino 35Kg)	2gg	
				broiler	2gg	
				tacchini	2gg	
				ovaiole	2gg(uova)	
				conigli	2gg	
	Centralvet SpA	Enteristin	PM	suini (fino 35Kg)	2gg	
				broiler	2gg	
				tacchini	2gg	
				ovaiole	2gg(uova)	
				conigli	2gg	
	Chemifarma SpA	Colistina solfato 12% liquido	PF	vitelli da latte	2gg	
				suini(fino a 35 Kg)	2gg	
				broiler	2gg	
				tacchini	2gg	
				ovaiole	2gg(uova)	
				conigli	2gg	
	Crippsar Italiana srl	Istin 12	PM	suini (fino a 35 Kg)	2gg	
				broiler	2gg	
				tacchini	2gg	
				ovaiole	2gg (uova)	
				conigli	2gg	
	Crippsar Italiana srl	Colistina 12%	PF	suini (fino a 35Kg)	2gg	
				broiler	2gg	
				tacchini	2gg	
				ovaiole	2gg (uova)	
				conigli	2gg	
	Dox-al Italia SpA	Doxamicina	PM	suini(fino a 35 Kg)	2gg	
				broiler	2gg	
				tacchini	2gg	
				ovaiole	2gg(uova)	
				conigli	2gg	

Dox-al Italia SpA	Colistina solfato 12% liquido	PF	vitelli da latte	2gg
			suini(fino a 35 Kg)	2gg
			broiler	2gg
			tacchini	2gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	2gg
Fa ma vit SpA	Colistina 120	PM	suini(fino a 35 Kg)	2gg
Filozoo SpA	Colistina solfato 12%	PF	vitelli da latte	2gg
			suinetti 35Kg	2gg
			broiler	2gg
			tacchini	2gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	2gg
Filozoo SpA	Colistina solfato 12% liquido	PF	vitelli da latte	2gg
			suini(fino a 35 Kg)	2gg
			broiler	2gg
			tacchini	2gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	2gg
Filozoo SpA	Enterostin 120 S	PM	suini(fino a 35 Kg)	2gg
			broiler	2gg
			tacchini	2gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	2gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Colistina solfato 12%	PF	vitelli da latte	2gg
			suini(fino a 35 Kg)	2gg
			broiler	2gg
			tacchini	2gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	2gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Kyrcolimycin premix	PM	suini(fino a 35 Kg)	2gg
			broiler	2gg
			tacchini	2gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	2gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Colistina solfato 12% liquido	PF	vitelli da latte	2gg

				suini(fino a 35 Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	2gg
	IZA srl	Colistina 12%	PF	vitelli da latte	2gg
				suini(fino a 35Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
	IZA srl	Medistin 120	PM	suini(fino a 35Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Neofarma srl	Colicor F	PM	suini(fino a 35Kg)	2gg
				conigli	2gg
	Sintofarm Spa	Colistina solfato10%	PF	vitelli da latte	2gg
				suini (fino 35Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	2gg
	Sintofarm SpA	Colimix 100	PM	suini (fino 35Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	2gg
	Trouw Nutrition SpA	Colistina solfato 12%	PF	vitelli da latte	2gg
				suini(fino a 35 Kg)	2gg
				broiler	2gg
				tacchini	2gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	2gg
	Trouw Nutrition SpA	Enterostop F	PM	suini(fino a 35 Kg)	2gg
				broiler	2gg
Diclazuril					

	Janssen - Cilag SpA	Clinacox 0,5%	PM	conigli	7gg
Eritromicina					
	Ascor chimici srl	Eritromicina 20% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Ascor chimici srl	Eritromicina Tiocianato 15%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Ascor chimici srl	Eritromicina 20%	PF	suini	10gg
	Ascor chimici srl	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Ascor chimici srl	Eritromicina 55%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Centralvet SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg (uova)
	Chemifarma SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Chemifarma SpA	Eritromicina 15%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Chemifarma SpA	Erytromicina 200	PM	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Dox-al Italia SpA	Eritromicina 20% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Dox-al Italia SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2 gg(uova)
	Dox-al Italia SpA	Eritromicina 15%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Farmaceutici Gellini SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Filozoo SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Filozoo SpA	Rubromicin 100	PM	suini	10gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg (uova)
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Eritromicina 15%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	I.Z.A. srl	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)

	Laboratorio Vaccinogeno Pagnini srl	Broncomicina	PM	broiler	5gg
				ovaiole	5gg(uova)
	Laboratorio Vaccinogeno Pagnini srl	Eritromicina 20%	PF	broiler	5gg
				ovaiole	5gg(uova)
	Medilabor di Odore Dr Carlo	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Medilabor di Odore Dr. Carlo	Eritro WS 200	PM	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Neofarma srl	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Neofarma srl	Eritromicina 15%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg (uova)
	Nuova ICC-Upjohn SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Sanizoo srl	Eritromicina 20% liquido	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Sanizoo srl	Sanimicina 200	PM	suini	10gg
				broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Tecnozoo snc	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Tecnozoo snc	Zooeritro 200	PM	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Trouw Nutrition SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Trouw Nutrition SpA	Euroeritromicina	PM	suini	10gg
				broiler	3gg
				ovaiole	2gg(uova)
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Eritromicina 15%	PF	broiler	5gg
				ovaiole	5gg(uova)
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Eritromicina 20%	PF	broiler	5gg
				ovaiole	5gg(uova)
Febantel					
	Bayer SpA	Rintal suini	PM	suini	21gg
	Bayer SpA	Rintal Int. granulato	PM	suini	21gg
Flumechina					

	Ascor chimici srl	Flumechina 10%	PF	broiler	2gg
	Ascor chimici srl	Flumechina 50%	PF	broiler	2gg
	Ascor chimici srl	Flumechina 10% liquida	PF	broiler	2gg
	Ascor chimici srl	Naquilene 500 MP	PM	pesci	5gg
	Ascor chimici srl	Flumechina 20% liquido	PF	broiler	2gg
	Centralvet SpA	Flumechina 50% liquido	PF	broiler	2gg
	Centralvet SpA	Flumechina 20% liquida	PF	broiler	2gg
	Chemifarma SpA	Colifarm	PM	pesci	5gg
	Chemifarma SpaA	Flumechina 20%	PF	broiler	2gg
	Chemifarma SpaA	Flumechina 50% liquida	PF	broiler	2gg
	Demas srl	Flumechina 20%	PF	broiler	3gg
	Dox-al Italia SpA	Flumechina 40% liquida	PF	broiler	2gg
	Dox-al Italia SpA	Flumechina 20% liquida	PF	broiler	2gg
	Dox-al Italia SpA	Flumechina 50%	PF	broiler	2gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Chinogel 50 mix	PM	pesci	5gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Flumechina 40% liquida	PF	broiler	3gg
	Filozoo SpA	Flumechina 20%	PF	broiler	2gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Flumechina 50% liquida	PF	broiler	2gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Flumechina 20% liquida	PF	broiler	2gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Flumechina 50%	PF	broiler	2gg
	Nuova ICC-Upjohn SpA	Flumechina 50%	PF	broiler	3gg
	Nuova ICC-Upjohn SpA	Icc-o-flu 50% FG	PM	pesci	5gg
	Sintofarm SpA	Flumechina 20% liquido	PF	broiler	2gg
	Tecnozoo snc	Flumechina 20% liquida	PF	broiler	3gg
	Tecnozoo snc	Flumet 200	PM	pesci	7gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Flumechina 20% liquido	PF	broiler	3gg
Formilsulfatiazolo					
	Chemifarma SpaA	Anprotiazolo 200	PM	suini(fino a 6 mesi)	7gg
	Dox-al Italia SpA	Formil 20%	PM	suini(fino a 6 mesi)	10gg
Lincomicina					
	Ascor chimici srl	Lincomicina premix 110	PM	suini (fino a 4 mesi)	6gg
	Ascor chimici srl	Lincomicina 11%	PF	suini (fino a 4 mesi)	6gg
	Centralvet SpA	Lincocor	PM	suini (fino a 4 mesi)	6gg
	Chemifarma SpaA	Lincofarm 110	PM	suini (fino a 4 mesi)	6gg
	Chemifarma SpaA	Lincomicina 11%	PF	suini (fino a 4 mesi)	6gg
	Fatro SpA	Lincobion	PM	suini (fino a 4 mesi)	6gg

	Farmaceutici Gellini SpA	Lincomicina cloridrato 11% liquido	PF	suini (fino a 4 mesi)	6gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Lincotec	PM	suini (fino a 4 mesi)	6gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Lincoban	PM	suini (fino a 4 mesi)	6gg
	Sintofarm SpA	Lincomix 110	PM	suini	6gg
	Upjohn SpA	Frademix 110	PM	suini	6gg
Morantel tartrato					
	Pfizer Italiana SpA	Morantel tartrato 4% liquido	PF	bovini	28gg(carni) e 48ore(latte4mungiture)
				suini	28gg
				ovini	28gg(carni) e 48ore(latte4mungiture)
				caprini	28gg(carni) e 48ore(latte4mungiture)
Nistatina					
	Istituto Candioli SpA	Nistatex	PM	uccelli da gabbia	
				e da voliera	
Ossibendazolo					
	Pfizer Italiana SpA	Ossibendazolo 5% premix	PM	bovini	21gg(carni) e 3gg(latte)
				suini	21gg
				ovini	21gg(carni) esclusi ovini lattazione
Ossitetraciclina					
	Agrolabo SpA	Ossitetraciclina 20% Liquida	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	8gg
	Ascor Chimici srl	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	8gg
	Ascor Chimici srl	Ossitetra 200 MP	PM	suini	12gg
				conigli	8gg
	Ascor chimici srl	Ossitetraciclina 20% liquido	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg (uova)
				conigli	8gg
	Centralvet SpA	Ossitetraciclina 20% liquida	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg (uova)
				conigli	8gg

Centralvet SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
Centralvet SpA	Ossicalf 200 Premix	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Chemifarma SpA	Anprociclina 200	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Chemifarma SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg (uova)
			conigli	8gg
Chemifarma SpA	Ossitetraciclina 20% liquido	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg (uova)
			conigli	8gg
Crippsar Italiana srl	Ossitetraciclina 10%	PF	suini	10gg
Crippsar Italiana srl	Ossi 200	PM	suini	10gg
			pesci	30gg
Dox-al Italia SpA	Ossitetraciclina 20% liquido	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg (uova)
			conigli	8gg
Dox-al Italia SpA	Oxiter 200	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
Dox-al Italia SpA	Oxiter 200 BMP	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Dox-al Italia SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	8gg
Fa.ma.vit. SpA	Ossitetraciclina	PM	suini	12gg
Farmaceutici Gellini SpA	Ossitetrasol 20%	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Farmaceutici Gellini SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg

			broiler	5gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	8gg
Farmer SpA	Idrobion 200 N	PM	suini	12gg
			pesci	30gg
Fatro SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	8gg
Fatro SpA	Ossitetraciclina 20% Liquida	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg (uova)
			conigli	8gg
Fatro SpA	Tetrabion oxi 200 M	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Filozoo SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
Filozoo SpA	Ossitetra 200 premix	PM	suini	5gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Filozoo SpA	Ossitetraciclina 20% liquido	PF	vitelli da latte	10gg
			suini	9gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	8gg
Filozoo SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	Vitelli da latte	10gg
			suini	9gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg (uova)
			conigli	8gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Ossibiotic 200 premix	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Ossitetraciclina 20% liquida	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			tacchini	10gg

			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	8gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Kyroxy 200 premix	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			tacchini	10gg
			ovaiole	2gg (uova)
			conigli	8gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			tacchini	10gg
			ovaiole	2gg (uova)
			conigli	8gg
I.Z.A. srl	Ossicron	PM	suini	12gg
I.Z.O. SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	10gg
L.F.B. Biosint SpA	Oxater Premix	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
L.F.B. Biosint SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	8gg
Medilabor di Odore Dr. Carlo	Tetralabor 200	PM	suini	12gg
			conigli	8gg
			pesci	30gg
Medilabor di Odore Dr. Carlo	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg(uova)
			conigli	8gg
Medilabor di Odore Dr. Carlo	Ossitetraciclina 10% liquido	PF	vitelli da latte	10gg
			broiler	5gg
			ovaiole	2gg (uova)
			conigli	8gg

	Neofarma srl	Ossitetraciclina 20% liquido	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	8gg
	Neofarma srl	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	8gg
	Neofarma srl	Neo-ossitetra 200 FG	PM	suini	12gg
				conigli	8gg
				pesci	30gg
	Nuova ICC-Upjohn SpA	Ossitetraciclina 20% FG	PM	suini	12gg
				conigli	8gg
				pesci	30gg
	Sanizoo srl	Ossitetraciclina 20% Liquido	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg (uova)
				conigli	8gg
	Sanizoo srl	Saniciclina 200/OB	PM	suini	12gg
				conigli	8gg
				pesci	30gg
	Sanizoo srl	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg (uova)
				conigli	8gg
	Sintofarm SpA	Oxifarm	PM	suini	12gg
	Sintofarm SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
	Studio prodotti integrativi srl	Ossitetraciclina 20%	PF	suini	10gg
	Studio prodotti integrativi srl	Ossiter 200	PM	suini	10gg
	Tecnozoo snc	Tecnociclina	PM	suini	12gg
				conigli	8gg
				pesci	30gg
	Tecnozoo snc	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg(uova)

				conigli	8gg
	Tecnozoo snc	Ossitetraciclina 20% Liquido	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg (uova)
				conigli	8gg
	Trouw Nutrition SpA	Euro oxitetra 200	PM	suini	12gg
	Trouw Nutrition SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg(uova)
				conigli	8gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Uniciclina 200	PM	suini	12gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Ossitetraciclina 20%	PF	vitelli da latte	10gg
				broiler	5gg
				ovaiole	2gg (uova)
Piperazina					
	Laboratorio Vaccinogeno Pagnini srl	Elmidog	PM	cani	
Spectinomicina					
	Ascor chimici srl	Spectinomicina 10% liquido	PF	suini	10gg
				broiler	7gg
	Ascor chimici srl	Spectinomicina 50%	PF	suini	10gg
				broiler	7gg
	Ascor chimici srl	Spectinomicina 100	PM	suini	10gg
	Chemifarma SpA	Spectinomicina 50%	PF	suini	10gg
				broiler	7gg
	Chemifarma SpA	Spectin 500	PM	suini	10gg
	Dox-al SpA	Spectinomicina cloridrato 10% liquido	PF	suini	10gg
				broiler	7gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Spectinomicina cloridrato 10%	PF	broiler	7gg
	Sintofarm SpA	Spectinomix 110	PM	suini	10gg
	Sintofarm SpA	Spectinomicina solfato	PF	broiler	7gg
Spiramicina					
	Ascor Chimici srl	Spirasol 200	PM	suini	10gg
	Ascor Chimici srl	Spiramicina 20% liquido	PF	vitelli da latte	24gg
				suini	10gg
				broiler	10gg
	Ascor Chimici srl	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg

			suini	10gg
			broiler	10gg
Centralvet SpA	Spiramicina 20% liquida	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Centralvet SpA	Anticor 200 premix	PM	suini	10gg
			broiler	10gg
Chemifarma SpA	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Chemifarma SpA	Spiramicina 20% liquido	PF	suini	10gg
			broiler	10gg
Chemifarma SpA	Ampro-spiramix 200	PM	suini	10gg
			broiler	10gg
Crippsar Italiana srl	Spiracap	PM	suini	10gg
			broiler	10gg
Demas srl	Copalspir	PM	suini	10gg
			broiler	10gg
Demas srl	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Dox-al Italia SpA	Spiramicina 20% liquido	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Fa.ma.vit. SpA	Spiramic 200	PM	suini	10gg
Farmaceutici Gellini SpA	Spiramicina embonato 20%	PF	vitelli latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Farmaceutici Gellini SpA	Spiram 20	PM	suini	10gg
			broiler	10gg
Fatro SpA	Spiramicina adipato 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Fatro SpA	Vespiral 200 P	PM	suini	10gg
Fatro SpA	Spiramicina adipato 20% liquido	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg

			broiler	10gg
Filozoo SpA	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Filozoo SpA	Spiramicina adipato 20% liquido	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Filozoo SpA	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
Filozoo SpA	Spiramix 200	PM	suini	10gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Spiramicina liquido 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Trei spira 200 premix	PM	suini	10gg
			broiler	10gg
I Z.A. srl	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
I Z.A. srl	Spiramicina 10% liquido	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Laboratorio Vaccinogeno Pagnini srl	Broncospir 200	PM	suini	10gg
			broiler	10gg
Laboratorio Vaccinogeno Pagnini srl	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Laboratorio Vaccinogeno Pagnini srl	Spiramicina 50% liquido	PF	uccelli da gabbia e da voliera	
La Veterinaria srl	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Medilabor di Odore Dr. Carlo	Spiralabor 200	PM	suini	10gg
			broiler	10gg
Medilabor di Odore Dr. Carlo	Spiramicina 20% polvere solubile	PF	vitelli da latte	24gg
			suini	10gg
			broiler	10gg
Medilabor di Odore Dr. Carlo	Spiramicina 15% liquido	PF	vitelli da latte	24gg

				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Neofarma srl	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg	
				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Neofarma srl	Spiramicina 10% liquido	PF	vitelli da latte	24gg	
				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Neofarma srl	Neospira 200	PM	suini	10gg	
	Nuova icc-upjohn SpA	Spiramicina 20% liquido	PF	vitelli da latte	24gg	
				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Sanizoo srl	Spiramicina embonato 20%	PF	vitelli da latte	24gg	
				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Sanizoo srl	Spiramix	PM	suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Sanizoo srl	Spiramicina 20% liquido	PF	vitelli da latte	24gg	
				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	S.I.M.B. srl	Spiramicina 200	PM	suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Tecnozoo snc	Spiramicina adipato 20% liquido	PF	vitelli da latte	24gg	
				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Tecnozoo snc	Spir 200	PM	suini	10gg	
	Tecnozoo snc	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg	
				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Trouw Nutrition SpA	Eurospiramicina	PM	suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Trouw Nutrition SpA	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg	
				suini	10gg	
				broiler	10gg	
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Sol-spiramix	PM	suini	10gg	
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Spiramicina 20%	PF	vitelli da latte	24gg	

				suini	10gg
				broiler	10gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Spiramicina 15%	PF	vitelli da latte	24gg
				broiler	10gg
Sulfachinossalina					
	Ascor chimici srl	Deidrochin	PM	conigli	15gg
	Ascor chimici srl	Sulfachinossalina 20% liquido	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Chemifarma SpA	Sulfachinossalina 20%	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Dox-al Italia SpA	Sulfachinossalina 20% liquido	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Dox-al Italia SpA	Quinoxal	PM	conigli	15gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Oxalin 20	PM	conigli	15gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Sulfachinossalina 20%	PF	conigli	15gg
	Fatro SpA	Sulfachinossalina 10%	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Filozoo SpA	Sulfachinossalina 200 premix	PM	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Filozoo SpA	Sulfachinossalina 20%	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Sulfachinossalina 20%	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Medilabor di Odore Dr. Carlo	Anticox 200	PM	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Medilabor di Odore Dr. Carlo	Sulfachinossalina 20%	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Sanizoo srl	Sulfachinossalina 20% liquido	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Solaquin	PM	conigli	15gg
				broiler	28gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Sulfachinossalina 20%	PF	conigli	15gg
				broiler	28gg
Sulfacloropirazina					
	Ciga geigy	Sulfacloropirazina 12,5%	PF	broiler	21gg
				tacchini	21gg

Sulfadimetossina					
	Ascor chimici srl	Ascodimetossina 200 MP	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	Ascor chimici srl	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	Centralvet SpA	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	Chemifarma SpA	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	Chemifarma SpA	Dimetossin 200	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	Dox-al Italia SpA	Suidimet	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Dox-al Italia SpA	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Sulfadimetossina 20%	PF	broiler	10gg
	Filozoo SpA	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Filozoo SpA	Sulfadimetossina 200 premix	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	I.Z.A. srl	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
	Medilabor di Odore Dr. Carlo	Sulfalabor 200	PM	broiler	10gg
	Medilabor di Odore Dr. Carlo	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				broiler	10gg
	Sanizoo srl	Sulfadimetossina 20% liquido	PF	vitelli da latte	14gg
				suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg

	Sanizoo srl	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
	Tecnozoo snc	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	Tecnozoo snc	Metossina	PM	broiler	10gg
				conigli	14gg
	Trebis srl	Sulfadimetossina 20%	PF	broiler	10gg
	Trebis srl	Sulfadimetossina 200	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Trouw Nutrition SpA	Eurodimetossina	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	Trouw Nutrition SpA	Sulfadimetossina 20%	PF	vitelli da latte	14gg
				suini(fino a 6 mesi)	14gg
				broiler	10gg
				conigli	14gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Unimetox 200	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
Sulfametazina					
	Ascor chimici srl	Decotox 200 MP	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Ascor chimici srl	Sulfametazina 20% liquido	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Ascor chimici srl	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Centralvet SpA	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Centralvet SpA	Medmeran S premix	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Chemifarma SpA	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Chemifarma SpA	Anprometazina	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Dox-al Italia SpA	Sulfadox BMP	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Fa ma.vit SpA	Sulfametazina	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Sulfametazoo	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Filozoo SpA	Filosulfa 200	PM	suini(fino à 6 mesi)	14gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Industria Italiana Integratori-TREI SpA	Metamed 200 premix	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	I.Z.A. srl	Sulfazina 200	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	I.Z.A. srl	Sulfametazina 20% liquido	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Medilabor di Odore Dr. Carlo	Pantamed 200	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg

	Meditabor di Odore Dr Carlo	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Neofarma srl	Sulfameta 200 FG	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Sanizoo srl	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Tecnozoo snc	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Tecnozoo snc	Sulfametazina 20%	PF	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Tecnozoo snc	Sulfa 200	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Trouw Nutrition SpA	Eurometazina	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Unimezin	PM	suini(fino a 6 mesi)	14gg
Sulfamonometossina					
	I.Z.O. SpA	Dairneton 200 base	PM	suini(fino a 6 mesi)	8gg
				broiler	21gg
	I.Z.O. SpA	Sulfamonometossina 20% liquido	PF	vitelli da latte	8gg
				suini(fino a 6 mesi)	8gg
				broiler	21gg
	I.Z.O. SpA	Sulfamonometossina 20%	PF	vitelli da latte	8gg
				suini(fino a 6 mesi)	8gg
				broiler	21gg
Tetramisolo					
	Istituto Candioli SpA	Tetramisolo 5% liquido	PF	uccelli da gabbia	
				e da voliera	
Tiamfenicolo					
	Centralvet SpA	Tiamfenicolo 20% liquido	PF	broiler	21gg
	Centralvet SpA	Tiamfenicolo 20%	PF	broiler	21gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Fenticol 20	PM	suini	11gg
				broiler	5gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Tiamfenicolo 20%	PF	suini	11gg
				broiler	5gg
	Fatro SpA	Tyrsan polvere	PM	suini	21gg
				broiler	21gg
	Fatro SpA	Tiamfenicolo 12,5% liquido	PF	vitelli latte	21gg
				suini	21gg
				broiler	21gg
	Fatro SpA	Tiamfenicolo 20% liquido	PF	vitelli latte	21gg
				suini	21gg
				broiler	21gg
Tiamulina					

	Centralvet SpA	Tiamulina 12,5% liquido	PF	suini	10gg
				broiler	5gg
	Centralvet SpA	Tiamutin premix 10%	PM	suini	10gg
	Centralvet SpA	Tiamutin premix 2%	PM	suini	10gg
	Chemifarma SpA	Tiamulina 10% liquido	PF	broiler	5gg
	Ciba - geigy SpA	Tiamulina 45%	PF	suini	10gg
				broiler	5gg
	Ciba - geigy SpA	Dynamutilin 100	PM	suini	10gg
				broiler	5gg
	Dox-al Italia SpA	Colindox 100	PM	suini	10gg
	Dox-al Italia SpA	Tiamulina 10%	PF	suini	10gg
				broiler	5gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Tiamulina 10%	PF	suini	10gg
				broiler	5gg
	Farmaceutici Gellini SpA	Tyagel premix 10	PM	suini	10gg
	Filozoo SpA	Tiamulin 10	PM	suini	10gg
	Industria Italiana Integratori - TREI SpA	Tiamulina 10% liquido	PF	suini	10gg
				broiler	5gg
	Industria Italiana Integratori - TREI SpA	Tyamulex premix	PM	suini	10gg
				broiler	5gg
	Nuova icc-upjohn SpA	Tiamulina 12,5% liquido	PF	suini	10gg
				broiler	5gg
	Sintofarm SpA	Sintomutylin 100	PM	suini	10gg
				broiler	5gg
	Sintofarm SpA	Tiamulina 45%	PF	suini	10gg
				broiler	5gg
Tilosina					
	Agrolabo SpA	Tilosina 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Ascor Chimici srl	Tylosin 200	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Ascor Chimici srl	Tilosina 20% liquida	PF	suini	8gg
				broiler	8gg
	Ascor Chimici srl	Tilosina 20%	PF	suini	8gg
				broiler	8gg

Centralvet SpA	Tilosina 20%	PF	vitelli da latte	12gg
			suini	8gg
			broiler	8gg
Centralvet SpA	Tilosina 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
			suini	8gg
			broiler	8gg
Centralvet SpA	Tilmix 200 premix	PM	suini	8gg
			broiler	8gg
Chemifarma SpA	Tilosina 20%	PF	vitelli da latte	12gg
			suini	8gg
			broiler	8gg
Chemifarma SpA	Tylosin 200 premix	PM	suini	8gg
			broiler	8gg
Crippsar Italiana srl	Tilosina 20%	PF	vitelli da latte	12gg
			suini	8gg
			broiler	8gg
Crippsar Italiana srl	Tylo 200	PM	suini	8gg
			broiler	8gg
Demas srl	Tilosina 10%	PF	broiler	8gg
Dox-al Italia SpA	Tylosina 200 BMP	PM	suini	8gg
			broiler	8gg
Dox-al Italia SpA	Tilosina 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
			suini	8gg
			broiler	8gg
Eli lilly Italia SpA	Tylan MG 200 premix	PM	suini	8gg
			broiler	8gg
Eli lilly Italia SpA	Tylan premix 100	PM	suini	8gg
			broiler	8gg
Farmaceutici Gellini SpA	Tilomix 10	PM	suini	8gg
			broiler	8gg
Farmaceutici Gellini SpA	Tilosina tartrato 10% liquido	PF	suini	8gg
			broiler	8gg
Farmer SpA	Tylafarm 100	PM	suini	8gg
			broiler	8gg
Fatro SpA	Tilosina 20%	PF	vitelli da latte	12gg
			suini	8gg

				broiler	8gg
	Fatro SpA	Tilosina 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Filozoo SpA	Tilosina 200 premix	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Filozoo SpA	Tilosina 20%	PF	suini	8gg
				broiler	8gg
	Industria Italiana Integratori - TREI SpA	Tilosina tartrato 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Industria Italiana Integratori - TREI SpA	Tylox 100 premix	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Industria Italiana Integratori - TREI SpA	Tilosina tartrato 20%	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Integratori mec srl	T.F. 20	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Integratori mec srl	Tilosina 20%	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	I.Z.A. srl	Tylomix 100	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	I.Z.A. srl	Tilosina 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Laboratorio Vaccinogeno Pagnini	Broncotyl 100	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Laboratorio Vaccinogeno Pagnini	Tilosina 20%	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	L.F.B. Biosint SpA	Tyclo 200 premix	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	L.F.B. Biosint SpA	Tilosina 20%	PF	suini	8gg
				broiler	8gg
	Medilabor di Odore Dr.Carlo	Tilosina 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg

				suini	8gg
				broiler	8gg
	Medilabor di Odore Dr.Carlo	Tilosina 10%	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Medilabor di Odore Dr.Carlo	Tylomed 100	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Neofarma srl	Tilosina 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Nuova icc-upjohn SpA	Tylofeed F.G	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Nuova icc-upjohn SpA	Tilosina tartrato 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Sanizoo srl	Sanilan 100 premix	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Sanizoo srl	Tilosina 20% liquido	PF	vitelli da latte	12gg
				broiler	8gg
	Sanizoo srl	Tilosina 20%	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Sintofarm SpA	Pharmasin 100	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Tecnozoo snc	Tilosin 200	PM	suini	8gg
	Trebis srl	Tilosina 20% liquido	PF	broiler	8gg
	Trouw Nutrition SpA	Tilosina tartrato 20%	PF	vitelli da latte	12gg
				suini	8gg
				broiler	8gg
	Trouw Nutrition SpA	Eurotylosina	PM	suini	8gg
				broiler	8gg
	Unione Commerciale Lombarda SpA	Tilosina 15% Liquido	PF	vitelli da latte	12gg
				broiler	8gg
Tiofanato					
	Filozoo SpA	Worm stop 22,5%	PM	bovini	7gg(carni)
				suini	7gg

				ovini (no agnelli)	7gg(carni)
Dimetridazolo-Furazolidone					
	Istituto Candioli SpA	Dimetrin	PM	uccelli da gabbia e	
				da voliera	
Diaveridina+Sulfadimetossina					
	Formenti SpA	Diaveridina 0,5% +	PF	uccelli da gabbia e	
		Sulfadimetossina 0,5%		da voliera	
Ossitetraciclina+Tilosina					
	Filozoo SpA	O T 120	PM	suini	5gg
Spiramicina-Furazolidone					
	Istituto Candioli SpA	Furamix	PM	uccelli da gabbia e	
				e da voliera	
Spiramicina+Ossitetraci-					
clina cloridrato+Vitamine B1, B2, B6, PP					
	Istituto Candioli SpA	Tetraspiral	PM	uccelli da gabbia	
				e da voliera	
Spiramicina+Ossitetraciclina					
	La veterinaria srl	Spiraciclina	PM	suini	10gg
	Filozoo SpA	Aurospir	PM	suini	10gg
Spiramicina+Sulfametazina					
	Centralvet SpA •	Spiramicina+Sulfametazina	PF	vitelli da latte	34gg
Sulfachinossalina+Sulfadimetossina+Diaveridina					
	Formenti SpA	Sulfachinossalina 1%+Sulfadime-	PF	uccelli da gabbia e	
		tossina 1% +Diaveridina 1%		da voliera	
Sulfachinossalina+Sulfamerazina					
	Formenti SpA	Sulfachinossalina 7%+	PF	uccelli da gabbia e	
		Sulfamerazina 11,5%		da voliera	
Sulfachinossalina-Furazolidone					
	Istituto Candioli SpA	Sulfazone	PM	uccelli da gabbia e	
				da voliera	
Sulfachinossalina sodi-					
ca+Tetraciclina cloridrato+Vitamina B1+Menadione sodio bisolfito					
	Istituto Candioli SpA	Candio antibiotico	PM	uccelli da gabbia	
				e da voliera	
Tilosina+Clortetraciclina					

	Centralvet SpA	Tilosina 15%+Clortetraciclina 12,5%	PF	vitelli da latte	12gg
Sulfadimetossina+Sulfachinossalina+Diaveridina					
	Chemifarma SpA	Sulfadimetossina 2,5%+Sulfachi-	PF	uccelli da gabbia	
		nossalina 2,5%+Diaveridina 2,5%		e da voliera	
Sulfadimetossina+Sulfametazina+Sulfamerazina					
	Tecnozoo snc	Sulfadimetossina 3%+Sulfametazi-	PF	vitelli da latte	16gg
		na 8%+Sulfamerazina 8% liquido		suini(fino a 6 mesi)	18gg
				broiler	14gg
				conigli	18gg
Sulfadimetossina+Sulfametazina+Sulfamerazina					
	Tecnozoo snc	Sulfadimetossina 3%+Sulfameta-	PF	vitelli da latte	16gg
		zina 8%+Sulfamerazina 8%		suini(fino a 6 mesi)	18gg
				broiler	14gg
				conigli	18gg
Sulfadimetossina+Diaveridina					
	Istituto Candioli SpA	Sulfadimetossina 40%+Diaveridi-	PF	uccelli da gabbia	
		na 40%		e da voliera	
Furaltadone tartrato+Spiramicina					
	Formenti SpA	Furaltadone 30%tartrato+Spira-	PF	uccelli da gabbia	
		micina 20%		e da voliera	
Furazolidone+Ossitetraciclina					
	Formenti SpA	Furazolidone 20%+Ossitetracicli-	PF	uccelli da gabbia	
		na 20%		e da voliera	
Sulfachinossalina+Vitamina K3					
	Istituto Candioli SpA	Neo-anticoccidio	PM	conigli	15gg
Sulfadimetossina+Sulfamerazina+Sulfametazina					
	Industria Italiana Integratori - TREI SpA	Sulfadimetossina 4%+Sulfamerazi-	PF	vitelli da latte	16gg
		na 8%+Sulfametazina 8% liquido		suini(fino a 6 mesi)	18gg

ALLEGATO II°

Nome prodotto	Principio attivo	Titolare A.I.C.	PM	Rapp.Vendita Italia	Specie

Ampidietan	Ampicillina	Laboratoire Franvet SA	PM	Dox-al Italia SpA	vitelli, suini
Ampidox	Ampicillina	Dox-al Italia SpA	PM	Dox-al Italia SpA	vitelli, suini
Apralan G100 premix	Apramicina	Eli-Lilly Italia SpA	PM	Eli-Lilly Italia SpA	suini
Baytril I.E.R. 2,5%	Enrofloxacin	Bayer SpA	PM	Bayer SpA	suini
Doxatrim 15 PM	Trimetoprim+Sulfadiazina	Dox-al Italia SpA	PM	Dox-al Italia SpA	suini, polli, tacchini
Gammamix	Amoxicillina	Farmaceutici Gellini SpA	PM	Farmac.Gellini SpA	vitelli, suini
Ivomec premix	Ivermectina	Merck Sharp&Dohme SpA	PM	Merck Sharp&Dohme SpA	suini
Lincospectin 44	Lincospectina	Upjohn SpA	PM	Upjohn SpA	suini
Oxylan	Tilosina+Ossitetraciclina	Filozoo SpA	PM	Filozoo SpA	suini
Pulmotil G100 premix	Tilmicosina	Eli-Lilly Italia SpA	PM	Eli-Lilly Italia SpA	suini
Pulmotil G200 premix	Tilmicosina	Eli-Lilly Italia SpA	PM	Eli-Lilly Italia SpA	suini
R17889	Flubendazolo	Janssen-cilag SpA	PM	Janssen-cilag SpA	volatili, suini
Trimediazine 15 premix	Sulfadiazina+Trimetoprim	Vetoquinol Ltd	PM	Dox-al Italia SpA	suini, polli, tacchini
Stabox	Amoxicillina	Virbac S.A.	PM	Virbac srl	suinetti svezzati
Tylan sulfa G100 premix	Tilosina+Sulfametazina	Eli-Lilly Italia SpA	PM	Eli-Lilly Italia SpA	suini
Tylanox premix	Tilosina+Ossitetraciclina	Eli-Lilly Italia SpA	PM	Eli-Lilly Italia SpA	suini
Vet-cillin 5% premix	Amoxicillina	Centralvet SpA	PM	Centralvet SpA	suinetti svezzati
Neo Tylan G100	Tilosina	Eli-Lilly Italia SpA	PM	Eli-Lilly Italia SpA	polli, suini
Neo Tylan G200	Tilosina	Eli-Lilly Italia SpA	PM	Eli-Lilly Italia SpA	polli, suini
Microamox	Amoxicillina triidrato	Industria Italiana Inategratori - TREI S	PM	Industria Italiana Inategratori	suini
Deccox	Decochinato	Rhone Poulenc -France	PM	Filozoo SpA	bovini, ovini
Tucoprim	Sulfadiazina+Trimetoprim	Pharmacia & Upjohn SpA	PM	Nuova ICC-Upjohn SpA	suini
Rintal suini	Febantel	Bayer SpA	PM	Bayer SpA	suini

98A0271

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1997 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

Provincia di Rovigo.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli; facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge; facchini degli scali ferroviari; facchini doganali, facchini generici; accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato la trasformazione prevista dall'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 1996, n. 647:

44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, riparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili):

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili;

3) Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili:

44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili.

Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale:

44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili.

98A0294

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Eurofutura intermediazioni S.p.a. - S.I.M., in Milano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 18 dicembre 1997, ha nominato il sig. avv. Enrico Castellani, commissario liquidatore e i signori: dott. Giorgio Colombini, avv. Alberto Scotti e rag. Angelo Antonio Villa, componenti il Comitato di sorveglianza della Eurofutura intermediazioni S.p.a. - S.I.M., con sede in Milano, già in amministrazione straordinaria e posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 17 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A0270

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI	Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
	dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996 Dicembre	2,6	8,5
1997 Gennaio	2,6	8,3
Febbraio	2,4	7,6
Marzo	2,2	6,8
Aprile	1,7	6,3
Maggio	1,6	6,0
Giugno	1,4	5,4
Luglio	1,6	5,3
Agosto	1,5	5,0
Settembre	1,4	4,9
Ottobre	1,6	4,6
Novembre	1,6	4,3
Dicembre	1,5	4,1

98A0279

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 dicembre 1997 del Ministero delle finanze concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1998).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 27, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Corona danese ..... Lit. *256,412*», leggasi: «Corona danese .... Lit. *257,412*»; inoltre, alla pag. 29, seconda colonna, dove è scritto: «Malta: Lira maltese .... Lit. *4.233,101*», leggasi: «Malta: Lira maltese ..... Lit. *4.423,101*».

98A0256

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.